



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

OTTOBRE 2025

PARTE GENERALE

Premessa

Il D.Lgs. 8.6.2021, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.2001 (di seguito **"Decreto"**, comprendendosi ogni sua successiva modifica o integrazione) contiene la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, prevedendo che, in caso di commissione di determinati reati-presupposto (da esso tassativamente elencati e soggetti a progressiva revisione/integrazione, di seguito **"Reati"**) ad opera di soggetti apicali dell'ente oppure di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di tali soggetti apicali, può configurarsi - in aggiunta alla responsabilità penale individuale di chi ha commesso il reato - una responsabilità propria dell'ente.

Tale responsabilità può essere accertata all'interno di un procedimento penale e si può tradurre nell'applicazione, a carico dell'ente, di sanzioni di vario genere (sanzioni pecuniarie, confisca, sanzioni interdittive, pubblicazione della sentenza), con impatto potenzialmente molto grave sulla sua operatività e sul suo patrimonio.

Giunti Psychometrics Italia s.r.l. (di seguito la **"Società"** o l'**"Ente"**) rientra tra gli enti ai quali si applica il Decreto e che pertanto, in caso di commissione di reati-presupposto e di accertamento giudiziale delle altre condizioni oggettive e soggettive previste dal Decreto, sono esposti alla particolare responsabilità da esso stabilita.

Il Decreto prevede in particolare che la responsabilità dell'ente, e dunque anche l'eventuale responsabilità della Società, si fonda sulla mancata adozione delle misure (di tipo organizzativo, gestionale, di controllo, ecc.) necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello che sia stato in concreto realizzato.

Di conseguenza, viene stabilito che, a determinate condizioni, la suddetta responsabilità sia esclusa dalla preventiva adozione - nonché dall'efficace attuazione - di un modello di organizzazione e gestione contenente, in relazione alla natura e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività dell'ente nel rispetto della legge, a scoprire ed eliminare eventuali situazioni di rischio e a reprimere eventuali violazioni (di seguito il **"Modello"**), con istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del modello (di seguito **"Organismo di Vigilanza"** o **"ODV"**).

È pertanto intenzione della Società:

- costruire un siffatto Modello sulla base delle peculiarità delle proprie attività e dei potenziali rischi in essa insiti;
- disporre l'attuazione dei relativi protocolli e presidi nell'ambito di tutti i propri processi decisionali ed operativi;
- promuoverne la conoscenza/diffusione presso gli stakeholders interessati;
- adottare e promuovere, attraverso apposito codice, i principi etici e comportamentali rilevanti per la prevenzione, a monte, dei reati presupposto; a tal proposito, in considerazione della circostanza che la Società appartiene ad un gruppo societario, come sarà infra specificato, la Società ha recepito e adottato il *"Global Code of Conduct"* di Giunti Psychometrics, il quale descrive specificamente le norme comportamentali che tutti gli *stakeholders* aziendali sono tenuti a rispettare per le finalità che precedono e che è risultato conforme ai requisiti di un codice etico ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria (edizione giugno 2021);
- stabilire forme adeguate di monitoraggio, controllo e revisione (anche attraverso la vigilanza dell'ODV) del Modello e del *Global Code of Conduct*, nonché un sistema sanzionatorio chiaro e dissuasivo rispetto a condotte contrarie al Modello o al *Global Code of Conduct*.

Questo Modello viene redatto tenendo conto, quale approccio metodologico, delle principali linee guida disponibili, tra cui le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto diffuse da Confindustria ex art. 6 c. 3 del Decreto (di seguito “**Linee Guida**”).

Definizioni

In aggiunta o ad integrazione delle definizioni sopra indicate in grassetto, in questo documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, che raccoglie l'insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività della Società in conformità alla legge e ai principi etici e comportamentali contenuti nel Global Code of Conduct, al fine di contrastare efficacemente il rischio di commissione di Reati.

“Descrizione e articolazione del Modello”: il presente documento, recante la descrizione e l'articolazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del Decreto.

“Attività a rischio Reato”: atto, operazione o insieme di operazioni che espongono al rischio di commissione di uno o più dei Reati.

“Processo sensibile”: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero, in linea di principio, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati, anche in via strumentale alla loro concreta realizzazione.

“Protocollo”: l'insieme delle misure, delle procedure e dei presidi aziendali diretti a disciplinare uno specifico Processo in modo tale da ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati, facendo sì che il sistema non possa essere eluso se non fraudolentemente.

“Dipendenti” o “Personale”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. o parasubordinato ex art. 409 c.p.c. (esclusa l'agenzia) con la Società, ivi compresi i dirigenti.

“Esponenti Aziendali”: gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, i liquidatori o i dirigenti della Società.

“Direzione”: vertice della struttura organizzativa della Società, costituito dall'organo amministrativo della stessa e dal Country Manager eventualmente nominato.

“Organi Sociali”: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione della Società.

“Presidente”: il Presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Partner”: controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, agenzia, rappresentanza o simili), ove destinati a collaborare con la Società nell'ambito delle Attività a rischio Reato.

“Fornitori”: i fornitori di beni e servizi (diversi dai consulenti) che non rientrano nella definizione di Partner.

“Consulenti”: i fornitori legati alla Società da contratto di prestazione di opera intellettuale, anche di tipo professionale.

“Soggetti Esterni”: tutti i Partner, Fornitori e Consulenti.

“Destinatari”: gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti e i Soggetti Esterni.

“Pubblica Amministrazione” o “PA”: include i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di enti di diritto privato che svolgano un pubblico servizio.

“Responsabile”: soggetto interno alla Società al quale è stata attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per l'operatività di una o più Aree a Rischio, quale preposto all'Area in questione.

“Sistema Disciplinare”: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.

Riferimenti normativi

Di seguito si riportano alcuni riferimenti normativi ricorrenti in questo documento:

Titolo	Descrizione
D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”</i>
D. Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i>
Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003	Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla <i>“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”</i> e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, <i>“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”</i>
D. Lgs. 152/2006	Decreto Legislativo 3. aprile 2006 n. 152, <i>“Norme in materia ambientale”</i>
L. 633/1941	Legge 22 aprile 1941, <i>“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”</i>
D. Lgs. 30/2005	Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, <i>“Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”</i>

La responsabilità amministrativa prevista dal Decreto

Il Decreto ha adeguato la legislazione italiana alle convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (*Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della *Comunità Europea* che degli Stati membri; *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali), stabilendo presidi volti a promuovere ed assicurare la più ampia legalità dell'operatività delle organizzazioni collettive (enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

In particolare, la responsabilità prevista dal Decreto ha come suoi elementi costitutivi:

- la commissione di uno dei Reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto;
- il fatto che il Reato sia commesso da determinati soggetti <<qualificati>> rispetto all'ente e, più precisamente da:
 - o persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. *soggetti apicali*);
 - o persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di un soggetto apicale (c.d. *soggetti subordinati*);

doendosi tenere presente che la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato: infatti, l'ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata individuata (pur essendo stata individuata la sua appartenenza alle suddette categorie) oppure non è imputabile o sia avvenuta l'estinzione del reato per una causa diversa dall'amnistia.

Occorre inoltre considerare che è rilevante ai sensi del Decreto anche la commissione del reato da parte della persona fisica <<qualificata>> in concorso con terzi soggetti (ai sensi degli artt. 110 e 113 del codice penale), ad es. Partner, Fornitori o esponenti della Pubblica Amministrazione.

- il fatto che il Reato sia stato commesso nell'“interesse” o a “vantaggio” dell'ente. Di contro, se il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, il reato non può essere imputato all'Ente ai sensi del Decreto;
- la mancata adozione da parte dell'ente delle misure necessarie ad impedire la commissione di Reati del tipo di quello realizzato, a norma del Decreto (v. *infra*).

Il Decreto si applica anche ai reati commessi all'estero imputabili agli enti aventi la loro sede principale nel territorio dello Stato, nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7 e 10 del codice penale (e cioè: sede principale dell'ente, dove si svolgono le attività di direzione e amministrazione, in Italia; mancata apertura di procedimenti nei confronti dell'ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto; richiesta del Ministero della Giustizia, cui sia subordinata la punibilità, formulata anche nei confronti dell'ente interessato).

Le sanzioni previste dal Decreto

In caso di accertamento della responsabilità dell'ente, il Decreto prevede una serie di sanzioni di varia tipologia.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato. Sono

fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Per ogni illecito accertato sono poi sempre disposte **sanzioni pecuniarie**, che hanno natura afflittiva e non risarcitoria e del cui pagamento risponde esclusivamente l'ente con il suo patrimonio. L'ammontare delle sanzioni non è predeterminato, ma commisurato "*per quote*", variabili per numero e ammontare in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'ente. Per ciascun illecito, infatti, il Decreto determina un numero minimo e massimo di quote, stabilendo che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1.549 euro. Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto. In particolare:

- la determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri;
- l'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'"*effettività*" della sanzione.

Esclusivamente per i Reati per cui sono previste in modo espresso, il giudice applica **sanzioni di tipo interdittivo**, che comprendono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; tale divieto può essere limitato solo a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso per poter infliggere sanzioni interdittive deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni ed è possibile applicarle anche in via cautelare durante l'iter processuale, quando vi siano fondati e specifici elementi che inducono a ritenere che vengano commessi altri illeciti della stessa specie.

Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente, ai sensi dell'art.17 del Decreto, ha

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato in tal senso;
- adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito.

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la **pubblicazione della sentenza di condanna**, per una sola volta su uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale.

I singoli Reati previsti dal Decreto

Come detto, non tutti i reati commessi dagli esponenti aziendali presi in considerazione dal Decreto comportano una possibile responsabilità amministrativa dell'ente, ma soltanto quegli specifici reati individuati in modo tassativo dal Decreto (c.d. *reati presupposto*)

In particolare, quando è entrato in vigore, il Decreto contemplava una limitata serie di Reati (concussione e corruzione, malversazioni e fattispecie attinenti ai finanziamenti pubblici). La loro elencazione si è progressivamente ampliata negli anni, rendendo necessario che i modelli organizzativi stabiliscano presidi e protocolli volti ad impedire la commissione di una variegata serie di crimini.

Il catalogo dei Reati (contenuto nel Capo III del Decreto) è soggetto a continua evoluzione, alla luce delle scelte di politica legislativa e dei mutamenti del contesto e della sensibilità sociale. Questo comporta, ovviamente, la necessità di adeguamento dei modelli in funzione dell'inserimento di nuovi Reati in tale catalogo.

Nelle pagine che seguono si riporterà un'elencazione in forma schematica e di pronta consultazione dei Reati per cui oggi è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Elenco dei Reati

A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (L. n. 898/1986, art. 2).

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):

- Documenti informatici (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria) (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale e cibernetica (L. n. 133/2019, art. 1).

C) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

D) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione (Art. 25):

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

E) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (art. 474 c.p.).

F) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

G) Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. n. 19/2023).

H) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (L. n. 422/1989, art. 3);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (D.lgs. 625/1979, art. 1- mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (Conv. New York 9/12/1999, art. 2).

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

J) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

K) Abuso di mercato (Art. 25-sexies):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. n. 58/1998, art. 184 e 187 quinquies);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. n. 58/1998, art. 185 e 187 quinquies).

L) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).

M) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (L. n. 633/1991, art. 171 comma 1 lett. a– bis) e comma 3);
- Reati in materia di software e banche dati (L. n. 633/1991, art. 171-bis);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (L. n. 633/1941, art. 171 ter);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (L. n.633/1941, art. 171-septies);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (L. n. 633/1941, art. 171-octies).

P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Q) Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);

- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

R) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. n. 286/1998 art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs. n. 286/1998, art. 22, comma 12 bis).

S) Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

T) Frodi sportive (Art. 25-quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (L. n. 401/1989, art. 1);
- Altre fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (L. n. 401/1989, art. 4).

U) Reati transnazionali (L. 146/2006):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998, art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990, art. 74);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973, art. 291 quater).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

V) Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000, art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. n. 74/2000, art. 3);
- Dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74/2000, art. 4);
- Omessa dichiarazione (D.Lgs. n. 74/2000, art. 5);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000, art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs. n. 74/2000, art. 10);
- Indebita compensazione (D.Lgs. n. 74/2000, art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. n. 74/2000, art. 11).

W) Reati di contrabbando (Art. 25 sexiesdecies):

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995);

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis d.lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, terzo comma, d.lgs. 504/1995),
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995),
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995),
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995),
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. 141/2024).

X) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Y) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).

L'elenco delle principali sanzioni a carico dell'Ente relative a ciascun Reato viene allegato a questo Modello sub **"A"**.

La c.d. efficacia esimente del Modello

In caso di Reato commesso da soggetto apicale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo è esentato dalla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto se, nel corso del procedimento penale, prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

In caso di Reato commesso da persona sottoposta alla direzione di soggetti apicali nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo è responsabile se nel procedimento penale, viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia:

- *“in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.*

Le caratteristiche del Modello

Il Decreto prevede che, per poter avere efficacia esimente della responsabilità dell'ente, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il relativo sistema disciplinare.

Infine, con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Sempre secondo il suddetto art. 30 D. Lgs. 81/2008: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".*

Per quanto riguarda l'efficace adozione del Modello, il Decreto richiede in via generale

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- l'effettiva applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In questo documento, costruito tenendo conto delle Linee Guida, sono dunque enucleate le caratteristiche del sistema della Società specificamente diretto alla prevenzione dei rischi di commissione di Reati; sistema volto a far sì che - previa identificazione dei rischi potenziali con riferimento al contesto aziendale e alle aree in cui la Società opera - sussistano dei protocolli di programmazione, formazione e attuazione delle decisioni dell'ente idonei a contrastare efficacemente i rischi identificati e a ridurre gli stessi ad un livello accettabile sulla base di canoni di esigibilità concreta del settore di riferimento.

In particolare, tali protocolli, agendo sulla probabilità di accadimento dell'evento e/o sul relativo impatto nello specifico contesto, si prefiggono lo scopo che il Reato ipoteticamente commesso non possa che derivare da un fraudolento aggiramento e/o da una fraudolenta elusione del Modello da parte del soggetto agente.

Descrizione dell'attività di Giunti Psychometrics Italia s.r.l.

La Società è attiva nei settori della psicologia scientifica ed applicata, della psichiatria, della neurologia, della sociologia, della pedagogia e delle scienze umane in genere, svolgendo in tale ambito, sia in Italia che all'estero (attraverso imprese controllate o collegate) l'attività editoriale, l'attività di ricerca, l'attività di progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di strumenti connessi all'indagine/valutazione/intervento, l'attività di progettazione, realizzazione e commercio di apparecchiature, programmi e materiali anche di tipo informatico o multimediale, destinati alle attività di cui sopra, l'attività di stampa di libri, questionari, riviste, anche per conto terzi, e l'attività di produzione, duplicazione e vendita di programmi per computer e apparecchiature multimediali, l'attività di acquisto e rivendita di libri, riviste, software e altri materiali attinenti ai settori di attività di cui sopra.

Inoltre, la Società svolge attività:

- di consulenza e di intervento diretto e indiretto in ambito di applicazione clinica, occupazionale, orientativa, educativa, che abbia contenuti direttamente o indirettamente attinenti alla psicologia, alla pedagogia e alle scienze umane in genere;
- di progettazione/erogazione di interventi di formazione e training, anche a distanza (ivi compresi quelli per il personale docente e non docente della scuola e dell'università, per il personale del servizio sanitario nazionale anche nell'ambito dell'educazione continua in medicina);
- di valutazione delle risorse umane, anche in collaborazione con terze parti;
- di realizzazione di concorsi e/o selezioni per grandi numeri;

La Società può infine procedere all'assunzione di rappresentanze, depositi, distribuzioni di pubblicazioni, materiali e apparecchiature attinenti ai settori di attività di cui sopra, alla vendita per corrispondenza di beni o servizi attinenti ai settori di attività di cui sopra, alla promozione della ricerca scientifica pura e applicata, nonché dell'attività di formazione e informazione, nei settori di cui sopra, allo svolgimento di servizi di orientamento al lavoro e volti ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in via connessa e strumentale alle attività dei servizi pubblici di impiego, con espressa esclusione di ogni attività che risulti soggetta a riserve o autorizzazioni.

Il Modello di Giunti Psychometrics Italia s.r.l.

(segue) L'approccio metodologico utilizzato dalla Società e le finalità perseguite.

La Società ha ritenuto di fondamentale importanza integrare i propri strumenti organizzativi attraverso un Modello capace di contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati, eliminandolo o riducendolo a un livello accettabile. Ha ritenuto inoltre di affidare il controllo sul Modello ad un ODV dotato della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità.

Il Modello, costruito e sviluppato coerentemente alla Linee Guida, è stato elaborato dalla Società seguendo un percorso metodologico che può essere così sintetizzato:

- 1) **Inventario degli ambiti aziendali di attività e individuazione delle attività a rischio reato ("Attività a rischio Reato")**, ossia delle aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei Reati. Questo è avvenuto tramite un'attenta analisi basata anche su dati storici, andando ad individuare come le fattispecie di Reato possano, astrattamente, essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui agisce la Società.
- 2) **Analisi dei processi sensibili ("Processi Sensibili") che caratterizzano le suddette Attività a rischio Reato**, nei loro elementi soggettivi e oggettivi concreti, tenendo conto altresì del numero, della qualità e delle caratteristiche degli stakeholders coinvolti.
- 3) **Valutazione e implementazione degli interventi necessari per ridurre ad un livello accettabile e ragionevole, nel senso sopra visto, il rischio di commissione di Reati nell'ambito dell'attività della Società**. In particolare, sono stati individuati e formalizzati quei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente rispetto ai Reati da prevenire, andandosi a delineare un insieme coordinato di strutture organizzative, protocolli comportamentali, attività e regole operative applicate, su indicazione dei soggetti apicali, dal management e dal personale aziendale che, sulla base della natura e del contesto dell'attività svolta, appaiono idonei a evitare che i soggetti contemplati dal Decreto commettano Reati nell'ambito dell'attività aziendale, se non attraverso una deliberata e specifica <<forzatura>> del sistema di controlli preventivi previsto ed attuato.
- 4) **Adozione, tramite il Global Code of Conduct, di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei Reati e della diffusione tra tutti gli stakeholders di una cultura improntata alla legalità e alla piena correttezza e trasparenza dei rapporti**. In particolare, il Global Code of Conduct racchiude le regole comportamentali di base cui i Destinatari devono attenersi nei rapporti con i diversi interlocutori contemplati dallo stesso, raccomandandosi, promuovendosi o vietandosi determinati comportamenti anche al di là di quanto specificamente previsto da singole disposizioni normative.
- 5) **Previsione e adozione di un sistema disciplinare che va a sanzionare la violazione del Global Code of Conduct e dei presidi e protocolli del Modello**, a prescindere dall'eventuale commissione di Reati e dalla apertura di procedimenti penali. In particolare, il sistema disciplinare è rivolto, con specifiche disposizioni, sia ai soggetti apicali, sia ai soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi, sia ai Soggetti Esterni, ed è improntato sui principi di graduazione e proporzionalità e sul principio del contraddittorio (oltre, ovviamente, al rispetto delle norme di legge applicabili, v. ad es. art. 7 L. 300/1970). Esso completa e rende effettivo il Modello, chiarendo anche i ruoli dei vari soggetti e delle varie funzioni coinvolti nel processo di contestazione e valutazione degli addebiti e di applicazione delle conseguenti sanzioni.
- 6) **Affidamento ad un Organismo di Vigilanza** dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Si precisa che il Modello **integra** il complesso sistema organizzativo interno (normative, procedure, processi e controlli) della Società, con lo scopo specifico di presidiare lo svolgimento delle attività che presentano astratti profili di rischio di compimento dei Reati. In particolare, il Modello va ad integrarsi anche con le **certificazioni di qualità** in possesso della Società, le quali costituiscono uno degli elementi di miglioramento dell'efficienza del Modello e il cui rispetto rappresenta, insieme ai presidi di controllo di cui si dirà infra, parte integrante dei protocolli definiti dalla Società al fine di ridurre ad un livello ragionevole ed accettabile, nel senso sopra visto, il rischio di commissione di Reati. Le certificazioni di qualità in possesso della Società sono in particolare quelle di cui al punto j) del paragrafo *“Il sistema dei controlli preventivi della Società”* che segue.

Si precisa infine che il Modello viene approvato dall'organo amministrativo della Società, **con espressa e specifica indicazione a tutti i soggetti gerarchicamente facenti parte dell'organizzazione aziendale, in ragione delle rispettive attribuzioni, di diffonderne la compiuta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, di rispettarlo e di farlo puntualmente rispettare nelle rispettive aree di competenza**, nonché di segnalare prontamente all'ODV qualsiasi situazione di deviazione dai principi comportamentali e procedurali stabiliti.

(Segue) L'individuazione delle Attività a rischio Reato

Avuto riguardo alla propria complessiva operatività, la Società ha individuato una serie di Attività a rischio Reato, nell'ambito delle quali esistono Processi Sensibili, ossia dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero, in linea di principio, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di determinati Reati, anche in via strumentale alla loro concreta realizzazione ed anche nella forma del concorso.

In particolare, le Attività a rischio Reato rilevate nell'ambito dell'operatività di Giunti Psychometrics Italia s.r.l. risultano:

Attività a rischio Reato	Categorie di Reati potenzialmente rilevanti, come indicate alle p. 7 e ss. che precedono
Gestione omaggi e spese di rappresentanza; Fatturazione e gestione fiscale e contributiva anche relativa al personale; Partecipazione a gare e altre procedure relative a contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi della Società; Richieste e gestione di agevolazioni pubbliche; Rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti certificatori; Selezione, inserimento e gestione del personale; Selezione dei fornitori - gestione dei rapporti con i fornitori; Accesso alla rete informatica; Trasmissione documenti tramite posta certificata; Gestione contabilità; Gestione tesoreria e movimenti finanziari.	A), D)

Utilizzo di PC e terminali per il collegamento a reti informatiche esterne; Gestione dei sistemi informativi; Gestione dei documenti aventi valore legale; Trasmissione documenti tramite strumenti informatici.	B), O)
Rapporti con la clientela (ivi compresa l'eventuale vendita di prodotti o servizi a privati); Gestione degli acquisti	E), F), G)
Vendita di prodotti e servizi - Illustrazione caratteristiche beni o servizi alla potenziale clientela	F)
Predisposizione del bilancio di esercizio; Gestione contabilità; Rapporti con organi di controllo e autorità di vigilanza; Disposizione del patrimonio sociale; Deliberazioni degli organi sociali. Selezione dei fornitori - gestione dei rapporti con i fornitori; Gestione omaggi e spese di rappresentanza; Selezione, inserimento e gestione del personale; Gestione tesoreria e movimenti finanziari.	G)
Tutte le attività aziendali implicanti la gestione o l'utilizzo di lavoratori;	L)
Gestione cassa Gestione tesoreria e movimenti finanziari	M), N)
Utilizzo applicativi software Produzione e diffusione di materiali promozionali Gestione dei rapporti contrattuali con autori, editori e collaboratori utilizzati per lo sviluppo di prodotti o servizi; Commercializzazione dei prodotti o servizi sviluppati o per i quali sono stati stipulati contratti comportanti il trasferimento o il godimento di diritti di proprietà intellettuale.	O)
Gestione e smaltimento rifiuti di uffici e magazzini	Q)
Selezione, inserimento e gestione del personale.	R)

Gestione contabilità; Gestione tesoreria e movimenti finanziari; Redazione documenti contabili e dichiarazioni fiscali.	V)
Rapporti con le imprese partecipate e collegate estere	H), U), W)

Si precisa che:

- nella suddetta <<mappatura>>, condotta anche tramite rilevazioni e interviste dedicate ai singoli settori in cui si articola l'operatività aziendale, si è distinto tra Attività a rischio Reato:
 - o a rischio “*diretto*”, vale a dire quelle Attività a rischio Reato per i cui Processi Sensibili è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei Reati;
 - o “*strumentali*”, ossia quelle Attività a rischio Reato i cui Processi Sensibili non sono direttamente caratterizzati da un astratto rischio di commissione di Reati, ma attraverso i quali si gestiscono le risorse e/o mezzi che potrebbero supportare la commissione dei Reati nell'ambito della complessiva Attività a rischio Reato coinvolta;
- per ciascun Processo Sensibile, si è provveduto ad analizzare le potenziali modalità di realizzazione dei Reati presi in considerazione, in ciascuna fase o sottofase del Processo;
- per ciascun Processo Sensibile si è proceduto alla valutazione dell'esistenza di adeguate procedure di controllo e alla definizione dei Protocolli e delle eventuali implementazioni necessarie a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto, valutando, in termini di accettabilità, i rischi residui, in termini di criticità/possibilità che la condotta funzionale al Reato si verifichi;
- particolare attenzione è stata posta all'esigenza di assicurare, nell'ambito dei Processi Sensibili, un adeguato monitoraggio della permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed efficacia del sistema e una tempestiva segnalazione (anche nei confronti dell'ODV) dell'esistenza e dell'insorgere di eventuali situazioni di criticità, sia generali che specifiche.

(Segue) Il sistema dei controlli preventivi della Società

Si ricorda che il sistema dei controlli preventivi deve risultare tale da far sì che il rischio di commissione di Reati, secondo le modalità individuate e documentate in fase di analisi, sia ridotto ad un livello accettabile secondo i canoni di esigibilità previsti per il contesto di riferimento.

Qui di seguito si riepilogano dunque gli strumenti e i Protocolli che la Società ha deciso di implementare a tale scopo.

Si tratta di elementi che, nel loro complesso e in modo integrato rispetto alle certificazioni di qualità possedute, vanno a costruire un **sistema strutturato, sinergico ed organico** di procedure e di attività di controllo che, nella sostanza, va a definire il <<corpus>> normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rilevanti rispetto al rischio di commissione di Reati.

- a) Adozione, pubblicazione e diffusione tra i Destinatari del **Global Code of Conduct** della Società, teso a costruire una base valoriale comune nella comunità aziendale e tra i suoi *stakeholders*.
- b) **Comunicazione** ai Destinatari del Modello, dei suoi scopi e dei Protocolli implementati dalla Società al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione dei Reati.

- c) Affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un **ODV** rispondente ai requisiti del Decreto e delle Linee Guida.
- d) Adozione di un **programma di formazione** differenziato a seconda dei Destinatari e periodicamente aggiornato sul Decreto, sul Modello e suoi Protocolli, con obbligatorietà di partecipazione, previsione di sessioni in presenza e di sessioni e-learning, controlli su frequenza e verifiche finali di livello di apprendimento, con supervisione da parte dell'ODV.
- e) Chiara attribuzione di compiti, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, oggetto di formale pubblicità e comunicazione ai Destinatari relativamente alla **struttura organizzativa**.
- f) Formalizzazione dei poteri di rappresentanza e di spesa della Società all'interno di un **sistema documentabile di procure e deleghe**.
- g) Adozione del principio di **separazione dei compiti** con contrapposizione delle funzioni nell'ambito delle fasi cruciali della Attività a Rischio Reato, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla, con applicazione di tale principio anche nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie della Società.
- h) Adozione del principio di **documentazione** delle scelte effettuate per le operazioni relative a Processi Sensibili
- i) **Procedimentalizzazione** delle Attività e utilizzo di controlli procedurali anche mediante sistemi informatici di gestione delle Attività, con eventuale definizione di indicatori per singole tipologie di rischio rilevato e definizione di sistemi di reporting.
- j) Adozione di **sistemi di certificazione** di attività e processi, con relativi manuali, protocolli, istruzioni operative e registrazioni previsti dagli schemi certificativi di riferimento. In particolare, formano parte integrante e sostanziale del Modello le certificazioni attualmente ottenute dalla Società con relative procedure, come da allegato "B".
- k) Adozione di una **struttura organizzativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente**, con compiti e responsabilità definiti.
- l) Creazione, ove necessario, di specifici **protocolli aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente.
- m) Effettuazione di **riunioni periodiche** e su segnalazione ricevute da Destinatari per analisi di aspetti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, con analisi di eventuali mancati incidenti e delle loro cause.
- n) Istituzione di un **sistema sanzionatorio** per la violazione delle procedure del Modello e delle norme del Global Code of Conduct, sia nei confronti della Direzione (soggetti apicali), sia nei confronti del restante Personale soggetto all'altrui direzione, sia nei confronti dei Soggetti Esterni, basato sul rispetto del principio del contraddittorio, sulla pubblicità, sulla graduazione delle sanzioni, sulla definizione delle funzioni aziendali preposte, sulla previsione di adeguate clausole contrattuali rispetto ai Soggetti Esterni, sull'armonizzazione rispetto alle pertinenti previsioni della contrattazione collettiva, sul coinvolgimento dell'ODV in sede consulenziale/propositiva e sull'informazione costante dello stesso.
- o) Predisposizione dei **flussi informativi obbligatori** nei confronti dell'ODV.

- p) Istituzione di un **canale di segnalazione** c.d. whistleblowing conforme al D. Lgs. 24/2023 e adempimento degli altri obblighi previsti da tale provvedimento in tema di divieto di ritorsioni e di sistema disciplinare. Il funzionamento del canale c.d. whistleblowing della Società è regolato dalla procedura che si allega sub “C”, a formare parte integrante di questo Modello.
- q) Istituzione, oltre ai controlli c.d. di linea, di un **2° livello di controllo e validazione** da parte dell’Ufficio Legale e Compliance della Società;

(segue) La struttura del documento che descrive l’articolazione del Modello implementato dalla Società.

In coerenza con il processo seguito dalla Società, il presente documento va a descrivere l’articolazione del sistema individuato da Giunti Psychometrics Italia s.r.l. per far sì che, con riferimento all’attività aziendale, il rischio di commissione di Reati risulti gestito e contenuto entro i prescritti limiti di accettabilità, secondo una logica volta in primo luogo a diffondere la consapevolezza della funzione e dell’importanza del Decreto e del Modello, nonché la condivisione di valori etici di base tra la comunità aziendale e i relativi stakeholders.

In particolare, il documento è stato strutturato nel modo che segue:

- *Parte Generale*
- *Struttura aziendale e sistema delle deleghe e procure*
- *Global Code of Conduct*
- *Informazione e Formazione*
- *Organismo di Vigilanza*
- *Sistema Disciplinare*
- *Parti Speciali*

La “*Parte Generale*” illustra i contenuti del Decreto, la funzione e le logiche del Modello, i Protocolli individuati per far sì che il rischio di commissione di Reati nell’ambito delle Attività a rischio e dei Processi Sensibili sia contenuto entro i limiti di accettabilità (di modo che il Reato possa essere commesso solo attraverso una fraudolenta elusione dei Protocolli), i compiti dell’ODV, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Le “*Parti Speciali*” sono dedicate alle specifiche tipologie di Reato con la finalità di richiamare l’obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dai Protocolli per ciascuno di essi. Per ciascuna “*Parte Speciale*” sono indicati: - i reati che possono essere astrattamente commessi; - le aree di attività aziendale interessate; - i Protocolli e i controlli in essere, come stabiliti dalla Società nell’ambito del Modello.

(segue) I Destinatari del Modello

Il Modello adottato della Società, quale insieme di direttive e istruzioni volte a disciplinare l’agire di una pluralità di soggetti, risulta applicabile e vincolante:

- in forza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Società (art. 2104 c.c.) e/o dalla documentazione contrattuale che regola l’assunzione della specifica carica o dello specifico incarico (art. 1372 c.c.), a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- in forza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Società (art. 2104 c.c.) o dal diverso rapporto (es. di tipo parasubordinato) esistente, a tutti i soggetti interni alla Società che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede;
- a coloro che, pur operando all’esterno della Società (in qualità di Partner, Fornitori o Consulenti) ne abbiamo accettato il contenuto e gli effetti in virtù di specifiche clausole contrattuali (art. 1372 c.c.), limitatamente allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con

la Società o comunque rilevanti ai fini dell'esistenza e del mantenimento di tali rapporti (anche ex artt. 1175 e 1375 c.c.).

La struttura aziendale di Giunti Psychometrics Italia s.r.l.

1. Gli organi sociali e la struttura organizzativa - il modello di governance

Il sistema di *corporate governance* è articolato come di seguito descritto:

L'**Assemblea** dei soci assume le decisioni previste dalla legge per tale organo sociale in tema di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, nomina e revoca degli amministratori, nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (quando previsti), nomina e revoca del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (quando previsto), modificazioni dell'atto costitutivo, nonché le decisioni relative ad operazioni che possono comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci e le decisioni che uno o più soci, che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla sua approvazione.

Il **Consiglio di amministrazione** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e, segnatamente, ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La attuale consistenza e composizione del Consiglio di amministrazione risulta dall'Allegato "D"

2. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall'altro la massima razionalità ed efficienza dei flussi decisionali ed operativi, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

A tal fine, la Società ha elaborato un dettagliato organigramma nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa, con specificazione:

- delle aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- delle linee di dipendenza gerarchica che caratterizzano i singoli uffici/ruoli;
- dei soggetti che sono preposti alle singole funzioni e del relativo ruolo/posizione.

L'organigramma è oggetto di comunicazione ufficiale a tutto il personale della Società.

All'organigramma si accompagna un sistema di *job-description* (anch'esso oggetto di comunicazione ufficiale a tutto il personale della Società) che censisce e individua nel dettaglio il ruolo e i compiti di ogni singola figura professionale inserita nell'organigramma, con attribuzione, ove rilevante, dei corrispondenti livelli responsabilità (di area o di staff) o di coordinamento.

L'organigramma e il <<funzionigramma>> delle *job-description* correnti, rappresentative anche dei legami funzionali di gruppo, vengono allegati a questo Modello sub "E" e "F".

3. La struttura organizzativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 (avuto riguardo, tra l'altro, al relativo art. 30), nonché dal Decreto, la Società si è inoltre dotata di una specifica struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ("**SSL**") nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo secondo gli standard esigibili e il progresso delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e applicative, i rischi di lesione dell'integrità psico-fisica di tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa nell'ambito aziendale e rispetto ai quali è configurabile una "posizione di garanzia" in capo al datore di lavoro prevenzionistico della Società.

Tale struttura organizzativa consta dei ruoli di seguito indicati:

- il datore di lavoro, individuato ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b) D. lgs. 81/2008, in relazione all'attribuzione delle corrispondenti prerogative;
- il/i delegato/i del datore di lavoro, previa/e apposita/e delega/deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 81/2008 debitamente pubblicizzate;
- gli eventuali dirigenti cui siano attribuite posizioni rilevanti ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) D. Lgs. 81/2008;
- i preposti;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito "**RSPP**");
- gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito "**ASPP**");
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito "**RLS**");
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni alla Società che svolgono attività rilevanti in materia di SSL ai sensi degli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 D. Lgs. 81/2008 (tra cui gli appaltatori, i noleggiatori, i lavoratori autonomi), nonché nell'ambito di eventuali cantieri temporanei o mobili ai sensi degli artt. 88 e ss. D. Lgs. 81/2008.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte Speciale "*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Si allega infine sub "**G**" l'articolazione corrente della struttura organizzativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

4. Il sistema di deleghe e di procure

In via generale, il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di chiarezza e di conoscibilità, tanto ai fini della prevenzione dei Reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per "*delega*" si intende l'attribuzione ai soggetti interni alla Società di compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro e all'organigramma, per il compimento di attività proprie della Società;

Per "*procura*" si intende l'atto giuridico unilaterale con il quale la Società conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi, per uno o più specifici atti.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve essere coerente con la struttura organizzativa della Società e deve essere informato ai seguenti criteri:

- ciascuna attività che comporti il contatto con terzi per conto della Società o la possibilità di disporre di risorse della Società deve essere svolta sulla base di un'apposita delega formale, che può risultare dalla *job-description* del ruolo ricoperto, dall'investitura del soggetto e/o dal documento attributivo della posizione/ruolo;

- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato; deve inoltre essere individuata con chiarezza la persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere conto, nonché la declinazione di eventuali poteri di decidere spese;
- la delega comporta l'attribuzione della relativa responsabilità relativa al compimento degli atti o delle operazioni ricompresi nel suo perimetro;
- i soggetti statutariamente titolari dei poteri di rappresentanza della Società possono rilasciare soltanto procure speciali con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti per il compimento di determinati affari od operazioni;
- ogni procura che non risulti limitata a singoli atti od operazioni deve essere pubblicata nei modi previsti dalla legge (deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese).

L'informazione e la formazione

Il Personale

Un'adeguata conoscenza del Global Code of Conduct e dei Protocolli previsti dal Modello e sul canale di segnalazione interno istituito dalla Società è la base per una sua capillare ed effettiva attuazione. Per questa ragione, la Società informa tutto il Personale, in modo tracciabile quanto all'avvenuta ricezione e comprensione, dell'adozione e dell'esistenza del Global Code of Conduct e del Modello e del fatto che lo stesso contiene, tra l'altro, indicazioni sui poteri autorizzativi, sulle linee di dipendenza gerarchica, sulle procedure, sui flussi di informazione e trasparenza che devono prioritariamente essere osservate, anche ai sensi dell'art. 2104 c.c.-

La Società informa inoltre tutto il Personale delle modalità con cui i suddetti documenti, e i loro allegati, possono essere consultati in qualsiasi momento in forma integrale. Ogni corrispondente modifica viene inoltre tempestivamente portata a conoscenza dei destinatari con le medesime modalità.

Il compito di curare che, nell'ambito degli indirizzi dati dagli Organi Societari e dalla Direzione, sia attuata l'informazione nei confronti del Personale spetta all'Ufficio Legale e Compliance, sotto il controllo dell'ODV, utilizzando modalità comunicative idonee ad essere comprese dalla diversa platea dei Destinatari.

In particolare:

- l'informativa che precede è prevista in fase di assunzione (con consegna del testo integrale del Modello e del Global Code of Conduct e con dichiarazione di avvenuta presa di conoscenza e accettazione);
- viene, inoltre, effettuata attività di informazione in caso di modifiche del Global Code of Conduct e/o del Modello e, periodicamente, con cadenza annuale;
- la pubblicazione del Global Code of Conduct e del Modello, dei loro allegati, nonché di eventuali modifiche o integrazioni ha luogo in apposite cartelle di rete aziendale identificate come "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001*" e sulla intranet aziendale, accessibili a tutto il personale;
- inoltre, il Global Code of Conduct e il documento di sintesi del Modello sono pubblicati sul sito internet della Società.

In aggiunta ai suddetti adempimenti informativi, la Società ha implementato un programma di formazione, ripetuto periodicamente e modulato in funzione dei livelli gerarchici del Personale.

In particolare:

- la programmazione e l'erogazione della formazione è gestita dall'Ufficio Legale e Compliance, sotto il controllo dell'ODV, i quali potranno avvalersi anche di supporto operativo delle funzioni competenti e/o di consulenti esterni;
- la formazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo; essa è obbligatoria e caratterizzata da controllo sull'effettiva frequenza da parte dei Destinatari;
- la formazione è preliminarmente incentrata sulla comprensione dell'importanza del Modello, della sua funzione, sul suo contenuto e delle sue modalità attuative (incluso il canale di segnalazione interno istituito dalla Società), con aggiornamento dei contenuti anche in ragione di mutamenti legislativi o giurisprudenziali;
- inoltre, gli interventi formativi trattano – tra l'altro - i seguenti contenuti:
 - una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento, i Reati e gli altri aspetti contenuti nella "*Parte Generale*" del presente documento descrittivo del Modello;
 - una parte speciale avente ad oggetto i Processi Sensibili e i Protocolli adottati per ciascuno di essi;

- una formazione specifica sul canale di segnalazione interno istituito dalla Società;
- quanto alle modalità di erogazione della formazione, potranno essere utilizzati corsi di formazione in aula, meeting generali o settoriali e strumenti di e-learning. La formazione in aula sarà privilegiata per i profili professionali maggiormente esposti nelle Attività a rischio Reato individuate;
- la formazione sarà caratterizzata da test intermedi e finali di verifica del livello di apprendimento dei contenuti;
- la funzione competente implementa un sistema di monitoraggio dell'effettiva fruizione della formazione erogata.

La funzione competente, come sopra individuata, relaziona l'ODV con cadenza quantomeno annuale in merito alle attività di informazione e informazione effettuate. La mancata partecipazione agli adempimenti formativi è segnalata, inoltre, all'ufficio HR della Società.

I Soggetti Esterni

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Global Code of Conduct e del Modello anche tra i Partner, i Fornitori e i Collaboratori.

In particolare, la funzione competente, come sopra individuata, cura:

- l'estensione della formazione anche a quei Partner la cui attività, nel rispetto della loro autonoma organizzazione, risulti in ipotesi strettamente connessa all'attività aziendale nelle Attività a rischio Reato individuate nel Modello;
- la pubblicazione del Global Code of Conduct e del documento di sintesi del Modello sul sito internet della Società con creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico dello stesso, contenenti in particolare un'informativa di carattere generale relativa al Decreto e all'importanza attribuita all'adozione del Modello, nonché le principali disposizioni operative del Modello;
- la messa a disposizione di copie cartacee e informatiche del Modello ai fini di cui *infra*.

L'Ufficio legale e compliance, inoltre, cura l'inserimento di una dichiarazione in qualunque contratto di fornitura, appalto, opera, servizio, collaborazione e/o consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) con cui la controparte contrattuale della Società dichiara di avere conoscenza del Modello e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento delle prestazioni contrattualmente richieste, con previsione della possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di inosservanza.

II Global Code of Conduct

La Società è fermamente convinta che la diffusione in ambito aziendale e tra gli stakeholders della Società di una vera e propria cultura fondata su chiari e adeguati principi etici costituisca ulteriore <<pilastro>> per la prevenzione della commissione dei Reati previsti dal Decreto.

Per questo, la Società ha elaborato e diffuso un Global Code of Conduct che, anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti nell'ambito dei rapporti tra i vari *stakeholders* (Personale, Fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc...).

Anche il Global Code of Conduct è stato approvato dall'organo amministrativo della Società e costituisce prescrizione vincolante sia per i soggetti interni (anche quale direttiva datoriale ex art. 2104 c.c.), sia per i soggetti esterni rilevanti (sulla base delle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti).

Il Global Code of Conduct copre specificamente anche gli obblighi comportamentali previsti dal Decreto, ed è oggetto di informazione e formazione con le modalità previste dal precedente paragrafo dedicato a tali adempimenti.

Esso contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come intimamente propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Il Global Code of Conduct correntemente in vigore è il "*Global Code of Conduct*" di Giunti Psychometrics, le cui previsioni, ritenute idonee a dettare i principi di comportamento da seguire nell'ambito delle varie attività e dei vari aspetti della vita della Società, vengono qui recepite e adottate quale parte integrante del Modello (sub allegato "**H**" e sarà sottoposto a verifica e periodicamente oggetto di monitoraggio e adeguamento sia con riferimento alle novità legislative, sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna).

L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un "*Organismo interno all'ente*", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Per tale motivo l'Organismo di Vigilanza deve essere posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri Organi sociali di gestione e i soggetti eletti a tale funzione di controllo non possono essere investiti di compiti aziendali incompatibili.

In conformità a quanto sopra, Giunti Psychometrics Italia s.r.l. ha scelto di dotarsi di un Organismo di Vigilanza composto dal numero di membri determinato al momento della nomina dal Consiglio di amministrazione, da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 5 (cinque). In caso di composizione collegiale, essa dovrà essere c.d. mista con componenti interni ed esterni e con attribuzione delle funzioni di presidente ad uno dei membri esterni alla Società. I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione della Società:

- ha la competenza esclusiva, mediante apposita delibera adottata nelle forme di legge e di statuto, sulla nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- valuta altresì la permanenza dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie;
- stabilisce al momento della nomina o anche successivamente, con competenza esclusiva, il budget assegnato all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle funzioni assegnate (su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza), nonché il relativo compenso. In particolare, tale budget dovrà comprendere adeguate risorse finanziarie per consentire il corretto e compiuto svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo sulla applicazione e sulla efficacia del Modello *infra* previsti.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina. Successivamente a tale termine, l'Organismo continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino all'adozione della delibera di nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza che rinunciano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto e, in genere, in caso di incapacità ed incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo (se presente). A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l'eventuale

cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con la Società comporta normalmente la revoca dall'incarico. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca e morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà:

- (a) in caso di composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, sentito l'Organo di Controllo (se presente);
- (b) in caso di composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito l'Organo di Controllo (se presente). I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e preve le opportune valutazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto, comunque, del numero minimo previsto per la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà, ove necessario, avvalersi di referenti o strutture esterne per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica.

(segue) I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto statuito nel Decreto, l'Organismo di Vigilanza della Società risponde ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto:
 - le relative attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Società;
 - esso riferisce direttamente ai vertici aziendali, ossia al Consiglio di amministrazione e all'organo di controllo sulla gestione;
 - non gli sono attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative, al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto e completo svolgimento, in autonomia, delle proprie attività;
 - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite e adottate dallo stesso Organismo;
- **professionalità**, in quanto:
 - le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- **continuità di azione**, in quanto:
 - l'Organismo di Vigilanza svolge esclusivamente attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato all'esecuzione delle proprie attività;
- **onorabilità ed assenza di conflitti di interessi**, in quanto:

- in particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:
 - a)** essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b)** essere stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei Reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 2. a pena detentiva per uno dei Reati previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel D.Lgs. 14/2019;
 3. alla reclusione per tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
 5. per uno dei Reati previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.
 - c)** le preclusioni di cui alla lettera precedente b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato;
 - d)** avere rapporti coniugali, di parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o dirigenti della Società;
 - e)** intrattenere o aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, direttamente o indirettamente, con esclusione dei rapporti strettamente inerenti alla funzione o la carica menzionata, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Società e/o con i suoi vertici, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
 - f)** essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
 - g)** trovarsi comunque in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza quale componente dell'Organismo di Vigilanza in relazione alle attività da lui svolte.

(segue) Le funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare, l'Organismo ha il dovere di:

- vigilare sull'effettività del Modello (coerenza tra comportamenti concreti dei Destinatari e Modello istituito);
- esaminare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello (reale capacità di prevenire i Reati);
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza e funzionalità del Modello;

- curare l'aggiornamento in senso dinamico del modello (anche in relazione a mutamenti normativi, a mutamenti organizzativi, a situazioni di avvenuta commissione di Reati o violazioni significative, ecc...), formulando le corrispondenti proposte all'organo dirigente.

Al tal fine l'Organismo di Vigilanza dovrà specificamente:

- **con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:**

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio Reato e, dunque, dei relativi Processi Sensibili;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il Personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi al Personale e ai Soggetti Esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto e la sua applicazione;

- **con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:**

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei Processi Sensibili; in particolare l'Organismo di Vigilanza potrà utilizzare tecniche di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di flow-charting per l'individuazione di punti di debolezza, ecc..
- coordinarsi con le funzioni aziendali (sia in sede consulenziale che preventiva) e, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato:
 - i. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto;
 - ii. sui rapporti con tutti i Soggetti Esterni che operano con la Società nell'ambito di Processi Sensibili;
 - iii. in ogni caso, sulle operazioni straordinarie della Società;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione alle eventuali criticità del Modello, episodi di violazione della stessa e/o qualsiasi circostanza che possa esporre la Società a rischio di commissione di Reato;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- coordinarsi con l'organo amministrativo e con la funzione HR per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando la competenza di quest'ultimi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per l'attivazione dei relativi procedimenti.

- **con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:**

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle

prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'attuazione dello stesso;

- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
- monitorare le novità riguardanti le normative rilevanti ai fini del Decreto.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza sarà supportato dalle funzioni interne e potrà, inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni e consulenti il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

La previsione della dotazione dell'Organismo di Vigilanza di un idoneo *budget* di spesa consente, infatti, di garantire e di assicurare a quest'ultimo una maggiore autonomia economico-gestionale (ad es. per la richiesta di consulenze specialistiche e per ogni altra esigenza finalizzata a garantire una corretta manutenzione del Modello), oltre che la necessaria autonomia funzionale.

Le risorse finanziarie attribuite sono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza, sotto la propria responsabilità.

(segue) Le relazioni dell'Organismo di Vigilanza e il piano delle attività

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporterà, su base annuale, le risultanze della propria attività attraverso una relazione scritta annuale al Consiglio di amministrazione e, all'occorrenza, agli altri organi societari (organo di controllo / Assemblea dei Soci).

La relazione dovrà avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle Attività a rischio Reato e dei connessi Processi Sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza sottoporrà al Consiglio di amministrazione un piano delle attività previste per l'anno successivo.

In caso di necessità ed urgenza, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente al Presidente.

Infine, l'Organismo di Vigilanza potrà riferire al Consiglio di amministrazione e al presidente ogni circostanza ritenuta necessaria o opportuna per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Di ogni incontro dovrà essere redatto idoneo verbale.

(segue) I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere le attività descritte ai paragrafi che precedono (e fermo quanto già ivi specificato) l'Organismo di Vigilanza può:

- accedere liberamente a tutta la documentazione, a tutte le informazioni e a tutti i dati rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a ciascuna funzione aziendale interessata le informazioni pertinenti allo scopo;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle Aree a rischio Reati, controlli sull'effettiva osservanza dei Protocolli, delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;

- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso Organismo, il quale potrà quindi definire - con apposito regolamento - gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione dei flussi informativi.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di amministrazione responsabile dell'efficacia del Modello.

(segue) I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Ancora allo scopo di far sì che l'Organismo di Vigilanza possa svolgere correttamente le sue attività e funzioni, sono previsti specifici obblighi di informazione nei confronti di tale organismo (in ossequio all'art. 6 c. 2 lettera d) del Decreto), che ciascun Destinatario dovrà osservare per quanto di competenza (quale obbligo gravante in base al contratto di lavoro o al contratto nel quale è contenuta l'accettazione del Modello).

In ambito aziendale, dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni / i dati / le notizie identificate dallo stesso e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società, nonché ogni altra informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Attività a rischio Reato e/o nei Processi Sensibili, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, ciascun Destinatario del Modello (ivi inclusi i Soggetti Terzi) deve tenere presente che è obbligato a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, tra cui le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali si procede per Reati;
- ad eventuali disposizioni ricevute dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto e che incidano sull'osservanza del Modello;
- alle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie relative a commesse attribuite da Pubbliche Amministrazioni o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata;
- ad eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- ad eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- alle notizie concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, sia ogni altra situazione di pericolo, anche potenziale, connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi di lavoro della Società, i *near miss* registrati, l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza, gli eventuali aggiornamenti del DVR, i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- al riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello del quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di Reato;
- alle notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti, nonché gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- alle comunicazioni, da parte dell'organo di controllo contabile e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dalla quale si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- ad ispezioni, accessi, verifiche da parte di enti, organi di vigilanza o strutture pubbliche nei confronti della Società;
- ad ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno dell'organizzazione aziendale o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Global Code of Conduct sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo odvgiuntipsyitalia@giuntipsy.com o per iscritto all'indirizzo della sede legale di Giunti Psychometrics Italia s.r.l., ossia Via Fra' Paolo Sarpi, n. 7/A, 50136, Firenze, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del codice civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per le segnalazioni disciplinate dal D.Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali in materia di "*whistleblowing*", si rinvia alla procedura *ad hoc* "Policy Whistleblowing" che costituisce parte integrante del Modello e che illustra nel dettaglio le tipologie di segnalazione e le relative modalità.

L'Organismo di Vigilanza assicura per quanto di competenza il rispetto (e vigila sul rispetto da parte della Società) delle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 in materia di tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti nel settore privato, nel rispetto del principio di riservatezza dell'identità del segnalante anche al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della segnalazione medesima, fatta salva la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e dei diritti dei lavoratori, della Società e di terzi.

Ogni informazione, segnalazione, *report* da o verso l'Organismo di Vigilanza raccolta nel corso di ogni anno dovrà essere adeguatamente custodita per un periodo di sei anni in un apposito *Data*

Base (informatico o cartaceo) salvo il caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. In tal caso tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata sino alla completa definizione del suddetto giudizio di contestazione. L'accesso al *Data Base* sarà consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Compete all'Organismo di Vigilanza avviare un'istruttoria per stabilire la rilevanza e la portata della segnalazione in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001; l'ODV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a questioni relative all'organizzazione della Società, l'Organismo di Vigilanza prospetta al Presidente le azioni correttive da porre in essere.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del modello di organizzazione da parte di un soggetto non in posizione apicale della Società il dossier viene trasmesso dall'Organismo di Vigilanza alla Direzione aziendale, al fine di avviare apposito procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del modello di organizzazione da parte di un Dirigente della Società, l'Organismo di Vigilanza propone al Presidente le misure da adottare.

Tutti i documenti sono conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Il Sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello e al Global Code of Conduct, rende effettiva l'adozione del Modello

La definizione di tale sistema disciplinare (di seguito “**Sistema**”) costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Decreto un requisito essenziale ai fini dell'esenzione di responsabilità della Società.

Tale Sistema sanzionatorio si rivolge, attraverso specifiche disposizioni, sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, sia ai Soggetti Esterni alla Società.

Il Sistema opera a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per un Reato, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, essendo volto a contrastare anche comportamenti prodromici ai Reati.

Esso si basa sui seguenti principi, che devono essere osservati in via generale dalle funzioni deputate in ogni procedimento avviato nell'ambito del Sistema:

- tipizzazione, graduazione e pubblicità delle sanzioni ricollegate a ciascuna violazione o a ciascun gruppo di violazioni; in particolare, le violazioni costituiscono per i dipendenti illeciti rilevanti sul piano del rapporto di lavoro, quali violazioni dei doveri di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c.; per i Soggetti Esterni, costituiscono inadempimenti contrattuali ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.-
- previsione sia di sanzioni conservative che di sanzioni consistenti nella rescissione del rapporto tra il Destinatario e la Società, ai sensi degli artt. 2106 c.c., 2118 c.c., 2119 c.c., 3 L. 604/1966 (per i dipendenti) e degli artt. 1382 c.c., 1454 c.c. e 1456 c.c. (per i Soggetti Esterni);
- rispetto del principio del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto o dei soggetti interessati; nel caso di dipendenti, ciò avviene mediante il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 L. 300/1970 e dal CCNL di riferimento; nel caso di Soggetti Esterni, è prevista la contestazione per scritto della violazione riscontrata e la possibilità del Soggetto Esterno di far pervenire, entro un termine congruo assegnato in relazione alla tipologia ed entità della violazione, eventuali controdeduzioni e documenti, come da clausole previste nei contratti/accordi di riferimento;
- identificazione nella funzione aziendale del Consiglio di amministrazione (quanto agli amministratori), dell'Ufficio Risorse Umane (quanto ai soggetti interni alla Società) e dell'Ufficio Legale e Compliance (quanto ai soggetti esterni alla Società) della funzione deputata a valutare e disporre i procedimenti disciplinari e i conseguenti procedimenti secondo quanto *infra* descritto;
- obbligo in capo alle suddette funzioni di coinvolgimento nei corrispondenti procedimenti dell'ODV con ruolo consulenziale e propositivo.

L'adequazione del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto dovrà essere costantemente monitorata dall'ODV.

(segue) Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile alla Società, costituiscono condotte sanzionabili, sia se tenute in forma commissiva che omissiva, **tutte le condotte, dolose o colpose, che violino procedure o obblighi previsti a carico del Destinatario dal Modello (ivi compresa la Policy Whistleblowing) o che violino regole di comportamento previste dal Global Code of Conduct.** Questo indipendentemente dall'esistenza di un Reato e/o di un danno patrimoniale o non patrimoniale a carico della Società, dei suoi dipendenti o di terzi.

Sono equiparati al mancato rispetto delle disposizioni del Modello e soggiacciono pertanto alle medesime sanzioni i seguenti comportamenti:

- violazione delle misure di tutela di chi effettua le segnalazioni previste dal Modello e disciplinate dalla procedura relativa al c.d. “*whistleblowing*”;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

(segue) Le sanzioni applicabili

In caso di accertamento di una delle suddette violazioni, l'individuazione della sanzione applicabile ad opera della funzione deputata avrà luogo nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. La sanzione prescelta deve essere adeguata rispetto all'entità oggettiva e soggettiva della violazione riscontrata, tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto in una valutazione globale del disvalore espresso rispetto al Modello, al Global Code of Conduct e alla ragionevole possibilità di affidamento nella piena diligenza e correttezza della futura attività del Destinatario.

Dovranno pertanto tenersi in considerazione, tra l'altro:

1. gravità della condotta: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
2. modalità di comportamento e circostanze in cui è avvenuta la violazione;
3. funzioni e ruolo ricoperto in azienda;
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione da parte degli Amministratori di quanto prescritto nel Modello e nel Global Code of Conduct adottato dalla Società, l'ODV, salve le ulteriori iniziative rese opportune dalla natura della violazione riscontrata, informerà l'intero Consiglio di amministrazione e l'eventuale organo di controllo, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e l'adozione di eventuali sanzioni quali:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe/procure (nel caso in cui le stesse abbiano agevolato la commissione dell'infrazione);
- revoca dell'incarico.

Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Laddove venga accertata la commissione di una delle condotte rilevanti, come sopra indicate, da parte di un dirigente saranno applicabili le sanzioni previste o richiamate dal CCNL applicato all'interessato.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società potrà disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione cautelare del dipendente.

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Laddove venga accertata la commissione di una delle condotte rilevanti, come sopra indicate, da parte di un dipendente saranno applicabili, secondo un principio di proporzionalità rispetto alla violazione riscontrata, le sanzioni previste dal CCNL applicato nel rapporto di lavoro con l'interessato, da intendersi qui richiamate.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società potrà disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione cautelare del dipendente.

Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Esterni

La Società inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del Modello

Qualora un Soggetto Esterno incorra in una violazione, saranno applicate le seguenti sanzioni, nella misura in cui sono previste e disciplinate dal contratto stipulato con la Società:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- l'applicazione di una penale fino alla misura massima contrattualmente prevista;
- la risoluzione immediata, ai sensi dell'art. 1465 c.c. del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Fermi gli autonomi poteri (anche di iniziativa) attribuiti alle singole funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta una segnalazione ovvero acquisiti nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'Organismo di Vigilanza valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se è stata realmente riscontrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere una segnalazione alla direzione aziendale per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti aziendali applicabili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette alla funzione competente per l'esercizio del potere disciplinare una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili in ragione della posizione dell'interessato (ad es. ex art. 7 L. 300/1970) il procedimento deve prevedere, come minimo, l'effettuazione di una comunicazione di contestazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni del Modello oggetto di violazione; l'indicazione della possibilità per l'interessato, entro un termine non minore di 5 giorni, di presentare le proprie giustificazioni e/o di chiedere di essere sentito a sua discolpa.

Con specifico riferimento alle sanzioni disciplinari stabilite per le infrazioni relative alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la competenza decisionale è rimessa al soggetto qualificato come "*Datore di lavoro*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. (b), D.lgs. 81/2008.

Sull'effettiva applicazione delle sanzioni vigila l'Organismo di Vigilanza.

Riesame e aggiornamento del Modello

Il Modello deve essere riesaminato e revisionato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento.

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- attività di monitoraggio sull'effettività del Modello, anche attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei responsabili competenti individuati dal Modello;
- monitoraggio costante da parte dell'ODV.

L'ODV, sulla base delle informazioni ricevute ed in ragione del potere di controllo allo stesso attribuito, riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione della Società sullo stato di applicazione della disciplina del Modello e sulla eventuale necessità di aggiornamento del documento, che dovrebbe essere effettuato:

A) con la massima tempestività, nei casi di:

- modifica della normativa (ampliamento del perimetro del Decreto);
- modifiche organizzative, acquisizioni e/o dismissione di rami d'azienda, affitto d'azienda, e introduzione di nuovi prodotti/servizi o aree di attività;
- accadimento di illeciti previsti dal Decreto o segnalazione di punti di debolezza significativi del Modello da parte dei Destinatari.

B) con una periodicità minima definita prudenzialmente, su base annuale, nei casi di:

- modifiche meramente formali del Modello e i suoi allegati (quali chiarimenti o precisazioni del testo).

Le modifiche del Modello consistenti in mere precisazioni o chiarimenti del testo o integrazioni di natura formale (ivi comprese le variazioni della situazione organizzativa descritta negli allegati D), E), F) e G), potranno essere decise e disposte anche da un solo amministratore e comunicate all'ODV per l'aggiornamento del Modello. L'amministratore e l'ODV dovranno riferire al riguardo nel primo Consiglio di amministrazione utile successivo.

PARTE SPECIALE

Introduzione

Nell'adozione e nell'implementazione del Modello è preliminarmente necessario individuare le attività che, sul piano teorico o potenziale, potrebbero costituire occasione di commissione dei Reati previsti dal Decreto.

Come detto, per prima cosa è stata operata una ricognizione delle varie aree in cui si articola la Società, identificando le Attività a rischio Reato (sia quelle direttamente a rischio, sia quelle c.d. "strumentali", ovvero, tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che gestiscono o hanno in uso strumenti, informazioni e/o mezzi aziendali che possono essere di "supporto" nella commissione di Reati).

Nell'ambito di ogni Attività a rischio Reato (nei sensi sopra precisati) sono state poi individuate le principali attività aziendali nelle quali può presentarsi un maggiore rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto (i Processi Sensibili).

Infine, con riferimento a ciascuno di tali Processi Sensibili e le relative fasi e sottofasi, sono stati elaborati dei principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - ai quali devono attenersi tutti coloro che operano nell'ambito del Processo.

Si precisa che nella parte generale di questo Modello sono già state indicate determinate linee e regole di condotta generale, valevoli, cioè, per ogni tipo di area e/o di attività e/o di procedimento.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte speciale; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli Reati si indicheranno le misure da specificatamente osservare per le singole fattispecie e per i singoli Processi Sensibili.

Individuazione dei possibili Reati derivanti dall'attività della Società e valutazione del rischio relativo.

Come già indicato nella parte generale del Modello, l'attività di *assessment* ha consentito di individuare, nell'ambito della complessiva operatività della Società, le Attività a rischio Reato indicate alle p. 20 e ss. che precedono.

Con riferimento a tali Attività a rischio Reato (e ai relativi Processi Sensibili che si andranno *infra* ad indicare), le tipologie di Reato individuate come d'interesse per la Società sono quelle indicate nella tabella che segue.

Al riguardo la Società, nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei Reati, ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in "*classi di rischio*" (rischio "*elevato*" - rischio "*medio*" - rischio "*basso*"), sulla base della frequenza statistica di verificabilità del Reato con riferimento alla Società, nonché dell'idoneità astratta di presidi procedurali a scongiurarne la commissione in analogo contesto organizzativo.

Tipologie di Reato	Rischio
○ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione (art. 24 e 25).	Medio
○ Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)	Basso

○ Reati in falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)	Basso
○ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)	Basso
○ Reati societari (art. 25-ter)	Basso
○ Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies)	Basso
○ Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	Medio
○ Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies e 25-octies.1)	Basso
○ Reati in violazione dei diritti d'autore (art. 25-nonies)	Medio
○ Reati ambientali (art. 25-undecies)	Basso
○ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)	Basso
○ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)	Medio
○ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali - Reati transnazionali - Reati di contrabbando (art. 25-quater, L. 146/2006, art. 25-sexiesdecies)	Basso
○ Delitti tentati (art. 26)	V. sopra

Si precisa che, a seguito della mappatura delle Attività a rischio Reato effettuata, al momento non si ritiene necessario adottare procedure comportamentali specifiche per la prevenzione delle altre tipologie di Reato previste dal Decreto, ritenendosi sufficiente, in relazione al grado di rischio rilevato, il rispetto dei presidi generali del Modello, la cui osservanza viene dunque qui espressamente richiamata.

Principi generali di gestione e di comportamento nelle Attività a rischio Reato

Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta uniformi a quanto prescritto dallo stesso, al fine di impedire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto, prevedendo l'espresso divieto:

1. realizzare comportamenti tali da incorrere nelle fattispecie di Reato prese in esame;
2. realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Dei Processi Sensibili è necessario garantire l'“evidenza”: in ogni momento, dovrà essere possibile identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni e le modalità seguite per il perfezionamento del processo. L'“evidenza” in questione potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni analogiche o informatiche.

La responsabilità dei Processi Sensibili è attribuita, secondo competenza, ai responsabili interni dell'area nella quale si svolge ogni Attività a rischio Reato, i quali sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate.

I responsabili così individuati saranno tenuti:

- a) ad assicurare pronta informativa all'Organismo di Vigilanza relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni che possano costituire Processo Sensibile o all'esistenza di situazioni che configurino nuove Attività a rischio Reato;
- b) a garantire all'Organismo di Vigilanza l'accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell'ambito delle Attività a rischio Reato di loro competenza;
- c) ad informare l'Organismo di Vigilanza sulla chiusura delle singole operazioni, ricomprese nei Processi Sensibili, che presentino particolari caratteristiche di rischio;
- d) a sincerarsi che il personale coinvolto nelle Attività a rischio Reato di loro competenza abbia ricevuto la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

In ogni caso tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, in qualsiasi circostanza, ma in particolare nelle Attività a rischio Reato e nei Processi Sensibili relativi, i principi comportamentali sanciti dal Global Code of Conduct adottato della Società

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione (art. 24 e 25)

Gli articoli 24 e 25 del Decreto si riferiscono ai Reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra la Società e la Pubblica Amministrazione ("PA").

Né il Decreto, né il Codice Penale, forniscono la definizione di PA ai fini che precedono; vi è tuttavia convergenza di opinioni nel ritenere che la PA sia costituita, in senso ampio, dallo Stato e da tutti gli enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La maggior parte dei reati contro la PA è perseguibile qualora siano coinvolti soggetti che rivestono la qualifica di "Pubblico Ufficiale" o di "Incaricato di Pubblico Servizio".

A norma dell'art. 357 c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La funzione pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, con poteri tipici così classificabili:

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla *"formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"*; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l'aggiudicazione di una gara;
- il potere autoritativo della PA si concretizza, invece, in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare *"concessioni"* ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come *"pubblici ufficiali"* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *"pubblico agente"*; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature: questi esercita, infatti, il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell'integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell'apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale.

L'art. 358 c.p. riconosce invece la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

È, pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale, pur dipendente di un ente di natura privata, svolge una *"pubblica attività"*, non riconducibile ad alcuno dei *"poteri"* sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale.

Di seguito si riportano i Reati rilevanti.

1) Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

A. Art. 316-bis. c.p. "Malversazione a danno dello Stato"

"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

2) Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente

Con legge 9 ottobre 2023 n. 137 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9.10.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta, si è modificato l'art. 24 del Decreto introducendo fra i reati presupposto ivi elencati quelli previsti dagli art. 353 e 353 bis c.p.-

B. Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti"

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

C. Art. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

3) Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

D. Art. 640-bis c.p.- “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”
“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

E. Art. 316-ter.c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.²
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”

4) Truffa in danno dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

F. Art. 640 c.p. “Truffa”
“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”.

Fermo restando quanto già esposto in precedenza, si evidenzia, ai fini della presente analisi, benché non contemplata dal Decreto, la possibilità – sebbene remota – che possa configurarsi un'ipotesi di reato di truffa, ai sensi dell'art. 640, comma 1 del codice penale. Tale ipotesi riguarda il configurarsi il reato di truffa comune, che punisce chiunque, con artifici o raggiri, induca qualcuno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In tale prospettiva, l'eventuale condotta illecita potrebbe configurarsi nei confronti dei Clienti della Società, in quanto soggetti potenzialmente destinatari dell'inganno e parte lesa del conseguente danno patrimoniale.

5) Frode informatica ai danni dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informativa assume rilievo nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per "*sistema informatico*" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

G. Art. 640-ter c.p.- "Frode informatica"

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032".

6) Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha apportato alcune modifiche di sostanza all'art. 317 c.p. (concussione), poi successivamente modificato con la Legge n.69 del 27-05.2015, e introdotto nel Decreto il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminosi ora contenute nell'art. 317 come novellato e nell'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità"*.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, solo quando costringono (non più quando inducono) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;

- tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* (art. 319 quater c.p.).

H. Art. 317 c.p. "Concussione"

***"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*.**

I. Art. 319- quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

***Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"*.**

7) Corruzione

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione (o dell'induzione indebita a dare o promettere utilità) che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione o costrizione.

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto di seguito specificato.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria) sia l'esercizio della funzione (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del Decreto sono le seguenti.

J. Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

K. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L. Art. 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

M. Art. 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Tale norma - che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma - estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 c.p. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 c.p. all'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

N. Art. 321 c.p. “Pene per il corruttore”

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

O. Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri¹⁶.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".

P. Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma,²¹ 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

8) Traffico di influenze illecite

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei

partiti e movimenti politici” ha previsto la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) con: l'assorbimento del reato di millantato credito ed abrogazione dell'art. 346 c.p. In particolare, il reato in oggetto è integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche dalla mera vanteria di una qualche influenza su taluno dei soggetti qualificati ex artt. 357 e 358 c.p.; la sostituzione dell'originaria connotazione di tipo strettamente economico (l'art. 346 bis comma 1 ante-riforma fa riferimento all'ottenimento od alla promessa di denaro o di altro “*vantaggio patrimoniale*”). del tornaconto dell'intermediario tra il privato ed il pubblico ufficiale con l'ottenimento (o la promessa) di una qualsiasi “utilità”; l'inserimento, oltre a quei fatti che potrebbero essere ricondotti al paradigma della c.d. corruzione propria (ossia, atti contrari ai doveri derivanti dalla pubblica funzione o dal pubblico servizio esercitati; ritardo/omissione di atti che sarebbero dovuti da parte del pubblico agente), ovvero al modello della c.d. corruzione in atti giudiziari, di tutti quei comportamenti che potrebbero rientrare nell'ipotesi generale di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) quali condotte rilevanti.ù

Q. Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi;

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

9) Peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.).

Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale e sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio), il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei Reati presupposto le seguenti fattispecie:

- peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.), tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui, tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
- abuso d'ufficio, tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (decreto semplificazioni - D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Attività a rischio Reato

I Reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la PA. In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a Reati contro la PA:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione Ufficio Commerciale Ufficio Supporto al Business
FATTURAZIONE E GESTIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA ANCHE RELATIVA AL PERSONALE	DIRETTO	Ufficio Amministrazione Ufficio Risorse Umane
PARTECIPAZIONE A GARE E ALTRE PROCEDURE RELATIVE A CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DELLA SOCIETA'	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Commerciale Ufficio Supporto Business
RICHIESTE E GESTIONE DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Preposto Ufficio Amministrazione
RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON GLI ENTI CERTIFICATORI	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Commerciale Ufficio Supporto Business
SELEZIONE, INSERIMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	STRUMENTALE	CDA Direzione Ufficio Amministrazione Ufficio Risorse Umane
SELEZIONE DEI FORNITORI - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Commerciale Ufficio Amministrazione
ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA	STRUMENTALE	Ufficio IT

TRASMISSIONE DOCUMENTI TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI	STRUMENTALE	Tutti i soggetti abilitati all'uso della posta elettronica
GESTIONE CONTABILITÀ	STRUMENTALE	Ufficio Amministrazione
GESTIONE TESORERIA E MOVIMENTI FINANZIARI	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione
RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE CON I CLIENTI	DIRETTO	Direzione Ufficio Commerciale Ufficio Supporto Business

Processi Sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	
- Acquisto e consegna omaggi; - Definizione ed erogazione spese di rappresentanza	- Generale divieto di omaggi nei confronti di pubblici dipendenti o loro familiari; - Formazione specifica del personale coinvolto sulle condotte appropriate da tenere nell'interazione con i pubblici dipendenti; - Processo formale di approvazione di eventuali spese di rappresentanza; - Documentazione e conservazione, entro i termini di legge, della documentazione relativa alle eventuali spese di rappresentanza.
FATTURAZIONE E GESTIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	
- Emissione fatture e note di credito a Pubbliche Amministrazioni - Calcolo e pagamento contributi per dipendenti e lavoratori autonomi - Calcolo e pagamento imposte	- La Società utilizza un applicativo gestionale per la redazione, secondo flussi pre-impostati, dei documenti contabili, per la tesoreria e per i flussi finanziari; - Le fatture sono emesse secondo schemi pre-definiti, sulla base delle risultanze del sistema informativo della Società; - Per la conservazione dei documenti contabili è stato adottato il sistema della conservazione sostitutiva; - Le imposte e i contributi vengono determinati/validati dai consulenti del lavoro e dai fiscalisti incaricati secondo le evidenze della contabilità e dalle paghe risultante dal sistema informativo della Società;

	- Viene utilizzato un software dedicato per la gestione personale ("Cezanne").
PARTECIPAZIONE A GARE E ALTRE PROCEDURE RELATIVE A CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DELLA SOCIETA'	
- Acquisti da parte di Pubbliche Amministrazioni nel settore della Sanità e delle Forze Armate	- Gestione dei rapporti tramite i portali di e-procurement predisposti da o per conto della Pubblica Amministrazione interessata (MEPA, START, ecc...), con inserimento sia in fase di offerta, sia in fase di contrattualizzazione, dei documenti pre-definiti stabiliti dalla normativa applicabile; - Negoziazioni effettuate solo a seguito di acquisizione di "dichiarazione di esclusività - infungibilità" dei prodotti e servizi commercializzati e di corrispondente richiesta ai sensi della disciplina applicabile; - Sottoscrizione delle offerte e dei contratti da parte del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di specifica procura, con separazione di ruoli rispetto alla predisposizione/gestione delle offerte (Ufficio Supporto Business); - Controllo di Ufficio Legale e Compliance su correttezza compilazione documenti e dichiarazioni presentate; - Specifica formazione al team di assistenza operante sul territorio in merito alle condotte da tenere nelle interazioni con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
- Acquisti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, Società a capitale pubblico e Università	- Partecipazione a procedure di aggiudicazione dei contratti secondo il codice dei contratti pubblici, sulla base di bandi emessi dal soggetto interessato; - Presentazione delle offerte e stipula dei contratti sulla base dei documenti pre-definiti stabiliti dalla normativa applicabile; - Sottoscrizione delle offerte e dei contratti da parte del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di specifica procura, con separazione di ruoli rispetto alla predisposizione/gestione delle offerte (Ufficio Supporto al Business); - Controllo di Ufficio Legale e Compliance su correttezza compilazione documenti e dichiarazioni presentate; - Specifica formazione al team di assistenza operante sul territorio in merito alle condotte da tenere nelle interazioni con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
RICHIESTE E GESTIONE DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE	
- Istruzione pratiche per richiesta contributi/ finanziamenti /agevolazioni pubbliche - Gestione dell'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti	- Domande presentate sulla base degli schemi previsti dall'ente erogatore nella "call of proposal"; - Sottoscrizione delle domande e degli accordi da parte del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di specifica procura, con separazione di ruoli

	<i>rispetto alla predisposizione/gestione delle domande (Ufficio Preposto);</i> - <i>Individuazione di un soggetto responsabile della rendicontazione dovuta all'ente erogatore, con incarico distinto dalle funzioni preposte alla gestione operativa delle attività relative al progetto;</i> - <i>Controllo di gestione economico-finanziaria del progetto sottoposta dall'approvazione del CDA o della Direzione;</i> - <i>Controllo di Ufficio Legale e Compliance su correttezza compilazione documenti e dichiarazioni presentate.</i>
RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI	
- <i>Rapporti con enti per accreditamento come provider per formazione (per Ministero Salute, Ministero Università e Ricerca, Regioni)</i> - <i>Contatti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'esecuzione di rapporti o nell'istruttoria di domande</i> - <i>Visite e controlli ispettivi</i>	- <i>Utilizzo portali dedicati per caricamento documenti e attestati necessari per il mantenimento degli accreditamenti;</i> - <i>Delimitazione delle figure aziendali che possono intrattenere i rapporti con gli esponenti della pubblica amministrazione in base ad incarichi, deleghe e procure</i> - <i>Specifiche formazioni al personale interessato in merito alle condotte da tenere nelle interazioni con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni interessate</i> - <i>di ogni incontro/verifica con esponenti della Pubblica Amministrazione, qualora non vengano rilasciati verbali dell'ente pubblico, deve essere predisposta e conservata documentazione scritta circa la natura, lo scopo, l'oggetto e la durata dell'interazione, resa disponibile all'occorrenza all'Organismo di Vigilanza</i> - <i>Gli esiti delle verifiche ispettive da parte degli enti preposti devono venire immediatamente portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza</i>
SELEZIONE, INSERIMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	
- <i>Definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire</i> - <i>Gestione delle candidature</i> - <i>Effettuazione della selezione del personale;</i> - <i>Gestione del rapporto di lavoro</i>	- <i>Selezione mediante annunci diretti, recruiter esterni o talent referral;</i> - <i>Successivi colloqui da parte di funzione interessata e di Ufficio Risorse Umane;</i> - <i>Valutazione finale sull'assunzione da parte di Direzione;</i> - <i>Viene mantenuta evidenza del processo di selezione del personale;</i> - <i>È vietata l'assunzione di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche dell'Unione Europea, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società;</i> - <i>Al fine di garantire la corretta applicazione del sistema di incentivazione legato alle assunzioni, è stata introdotta una procedura di verifica a due livelli che assicura la corretta individuazione dei beneficiari, la determinazione dell'importo del premio e la verifica della stretta correlazione con le nuove assunzioni;</i>

	- Utilizzo di software dedicato per la gestione del personale ("Cezanne").
SELEZIONE DEI FORNITORI - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI	
- <i>Determinazione fabbisogni di beni e servizi</i> - <i>Selezione dei fornitori e consulenti</i> - <i>Richieste offerte</i> - <i>Valutazione offerte/negoziazione</i> - <i>Stipula contratto - emissione ordine - conferimento incarico</i>	- <i>Procedura relativa agli acquisti in ISO 9001</i> - <i>Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi, con iscrizione in un albo fornitori.</i> - <i>I consulenti e i collaboratori esterni vengono scelti fra soggetti appartenenti agli albi professionali o sulla base di titoli e di curriculum adeguati agli incarichi da affidare.</i> - <i>Il rapporto con i fornitori e consulenti è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto.</i> - <i>Le richieste di acquisto vengono gestite tramite portale, secondo un processo che prevede l'approvazione del responsabile e la successiva stipula dei contratti da parte della Direzione, sulla base dei poteri attribuiti</i> - <i>Al ricevimento/esecuzione dei beni/servizi viene effettuato un controllo volto ad assicurare che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento per quanto concerne quantità/qualità.</i> - <i>Viene effettuata attività di monitoraggio delle attività svolte da consulenti esterni al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte degli stessi delle clausole contrattuali pattuite, in particolare la corrispondenza tra le prestazioni erogate dagli stessi e i compensi pattuiti a livello contrattuale.</i> - <i>La liquidazione della fattura è sottoposta all'approvazione di conformità formale da parte dell'Ufficio Amministrazione, di conformità sostanziale da parte della funzione/persona interessata.</i>
ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA	
- <i>Accesso alla rete informatica</i>	- <i>Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna formalmente a non comunicare a terzi.</i> - <i>Ogni operatore può accedere esclusivamente agli applicativi e agli archivi che sono correlati alla sua attività lavorativa e al suo livello di responsabilità</i> - <i>Nel rispetto della normativa applicabile, vengono effettuati periodicamente controlli sugli accessi non autorizzati o non coerenti con le funzioni svolte e/o i ruoli assegnati.</i> - <i>L'accesso e le modalità di utilizzo della rete informatica aziendale sono disciplinati attraverso apposito regolamento.</i> - <i>Vengono previste apposite sessioni formative in materia per gli operatori.</i> - <i>Viene effettuata una rivedizione periodica dei diritti d'accesso degli utenti.</i>
TRASMISSIONE DOCUMENTI TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI	

- Trasmissioni di documenti tramite posta certificata - Trasmissione fatture elettroniche - Trasmissione di documenti e dichiarazioni fiscali e contributive	- L'utilizzo della posta certificata per trasmissione di documenti è assegnato solo a persone dotate di credenziali informatiche e previa validazione dei documenti da parte delle funzioni/ruoli competenti - La trasmissione delle fatture elettroniche è attribuita all'Ufficio Amministrazione a seguito di evidenze elaborate dal sistema gestionale di contabilità - Le comunicazioni contributive ad INPS e le comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate vengono effettuate dallo studio di consulenza o dallo studio di consulenza fiscale sulla base delle evidenze delle elaborazioni paghe e delle scritture contabili
GESTIONE CONTABILITÀ	
- Registrazioni di contabilità generale - Gestione anagrafica fornitori - Gestione delle anagrafiche clienti - Emissione delle fatture attive - Emissione delle note di credito - Registrazione fatture e note di credito - Gestione dello scadenziario	- Viene utilizzato un apposito applicativo gestionale per la redazione e gestione dei documenti contabili; - Le fatture vengono archiviate a termini di legge attraverso un sistema informatico di conservazione sostitutiva; - L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità - Il piano dei conti è predefinito in termini razionali e coerenti alla realtà aziendale e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali - Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture - Esiste un processo di gestione degli ordini di acquisto rilevanti che determina un impegno a cui deve seguire il ricevimento di una fattura passiva - Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica - L'accesso all'anagrafica dei fornitori è ristretto (tramite un sistema di password di accesso personali) a un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare cambiamenti. - Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli eventuali acconti concessi ai fornitori. - Esiste un controllo formalizzato tra le fatture pervenute ed i contratti / ordini (cartacei ed inseriti a sistema) per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura. - Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato per la liquidazione delle fatture. - È verificata la coerenza delle note credito con i reali fatti gestionali. - Sono monitorati i crediti scaduti. - La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata.
GESTIONE TESORERIA E MOVIMENTI FINANZIARI	
- Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc. - Registrazione degli incassi. - Predisposizione e registrazione dei pagamenti.	- Tutti i contratti di natura finanziaria devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di specifici poteri - Le richieste di pagamento sono effettuate, nel rispetto dei budget approvati dalla Direzione, dalle funzioni interessate e, quindi, approvate dal responsabile di riferimento;

- <i>Riconciliazione degli estratti conto bancari.</i> - <i>Controllo dei fogli cassa delle varie casse aziendali</i> - <i>Riconciliazione delle operazioni di cassa</i>	- <i>Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari e chi li esegue materialmente (Ufficio Amministrazione);</i> - <i>Esiste separazione di ruoli tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa;</i> - <i>Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente registrate tramite apposito applicativo;</i> - <i>I fondi di cassa assegnati, pur essendo di modesta entità, vengono riscontrati con i giustificativi di spesa prima di essere reintegrati;</i> - <i>Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni dei conti bancari.</i>
RAPPORTI CON I CLIENTI PRIVATI	
- <i>Emissione offerte</i> - <i>Negoziazione offerte</i> - <i>Stipula contratti – accettazione ordini</i> - <i>Evasione ordini</i> - <i>Gestione reclami</i>	- <i>Sottoscrizione dei contratti e degli altri documenti negoziali da parte del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di specifica procura, con separazione di ruoli rispetto alla predisposizione/gestione delle negoziazioni;</i> - <i>Controllo di Ufficio Legale e Compliance su correttezza compilazione documenti e dichiarazioni presentate/ricevute;</i> - <i>Specifico formazione al team di assistenza operante sul territorio in merito alle condotte da tenere nelle interazioni con la clientela.</i>

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel Decreto, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "*criminalità informatica*".

Rispetto al reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- **Art. 491-bis - Documenti informatici;**
- **Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;**
- **Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;**
- **Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;**
- **Art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;**
- **Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**
- **Art. 635-bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;**
- **Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;**
- **Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;**
- **Art. 635-quinquies - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;**
- **Art. 640-quinquies - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

1) Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su hard disk e di documenti elettronici (file), pubblici, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc..).

Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*", ma: se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione

del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis); anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico); il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di “introduzione” che di “permanenza” abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, attraverso: utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati; inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC; promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking; accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri; accessi a siti web utilizzando cookies; accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM; accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617quater”.

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. “virus”, che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file “nocivi” (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o

intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater”.

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc..

8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc...

9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di “rendere in tutto od in parte inservibile” il sistema informatico e quella di averne “ostacolato gravemente” il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso “l'introduzione o la trasmissione di dati” dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie. La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p.

11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005. La disposizione in esame è un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Attività a rischio Reato

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a Reati di criminalità informatica:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
UTILIZZO DI PC E TERMINALI PER IL COLLEGAMENTO A RETI INFORMATICHE ESTERNE	DIRETTO	Ufficio IT Tutti gli operatori abilitati
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	DIRETTO	Ufficio IT Tutti gli operatori abilitati
GESTIONE DEI DOCUMENTI AVENTI VALORE LEGALE	DIRETTO	Tutti gli operatori abilitati
TRASMISSIONE DOCUMENTI TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI	DIRETTO	Ufficio Amministrazione Tutti gli operatori abilitati

Processi Sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
UTILIZZO DI PC E TERMINALI PER IL COLLEGAMENTO A RETI INFORMATICHE ESTERNE	
- Accesso alla rete informatica - Collegamento a reti informatiche esterne mediante le dotazioni informatiche aziendali	- Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna formalmente a non comunicare a terzi. - Ogni operatore può accedere esclusivamente agli applicativi e agli archivi che sono correlati alla sua attività lavorativa e al suo livello di responsabilità - Vengono effettuati periodicamente controlli sugli asset informatici aziendali, in conformità con le disposizioni normative, compresi quelli sugli accessi non autorizzati o non coerenti con le funzioni svolte e/o i ruoli assegnati.

	- L'accesso e le modalità di utilizzo della rete informatica aziendale sono disciplinati attraverso apposito regolamento - Vengono previste apposite sessioni formative in materia per gli operatori - Viene effettuata una rivasitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti - Il sistema dispone di blocchi di accesso per le attività non consentite. - A conclusione del rapporto di lavoro abilitazioni informatiche vengono immediatamente disattivate.
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	
- Gestione dei sistemi informativi	- Segregazione degli accessi attribuiti ai singoli soggetti che utilizzano dispositivi informatici sulla base delle funzioni svolte. - Formazione e informazione dei soggetti abilitati sull'utilizzo delle risorse IT, della rete e della posta elettronica. - Adozione di una politica delle passwords, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico. - Verifica della congruità delle misure adottate a protezione dei dispositivi informatici (antivirus, firewall, proxy, sistema di backup, etc.) con attribuzione di specifico ruolo di controllo e manutenzione, nel rispetto della normativa vigente, all'Amministratore di sistema. - Adozione di una politica di dismissione dei dispositivi informatici.
GESTIONE DEI DOCUMENTI AVENTI VALORE LEGALE	
- Modificabilità documenti aventi valore legale	- L'accesso agli archivi documentali è segregato e limitato in relazione alle funzioni e ai ruoli assegnati. - I documenti contabili sono archiviati con conservazione sostitutiva. - Utilizzo di firma digitale per i documenti legali trasmessi tramite posta elettronica.
TRASMISSIONE DOCUMENTI TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI	
- Trasmissioni di documenti tramite posta certificata - Trasmissione fatture elettroniche - Trasmissione di documenti e dichiarazioni fiscali e contributive	- L'utilizzo della posta certificata per trasmissione di documenti è assegnato solo a persone dotate di credenziali informatiche e previa validazione dei documenti da parte delle funzioni/ruoli competenti - La trasmissione delle fatture elettroniche è attribuita all'Ufficio Amministrazione a seguito di evidenze elaborate dal sistema gestionale di contabilità - Le comunicazioni contributive ad INPS e le comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate vengono effettuate dallo studio di consulenza o dallo studio di consulenza fiscale sulla base delle evidenze delle elaborazioni paghe e delle scritture contabili.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis del Decreto sono i seguenti:

- **Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;**
- **Art. 454 - Alterazione di monete;**
- **Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;**
- **Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;**
- **Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;**
- **Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;**
- **Art. 461 – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;**
- **art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;**
- **Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**
- **Art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

1) Reati legati alla gestione di valori

- **Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”**

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

- **Art. 454 “Alterazione di monete”.**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

- **Art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

- **Art. 457 “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.**

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

- **Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.**

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo”.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”

- **Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.**

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

- **Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

- ***contraffazione***: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- ***alterazione***: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
- ***introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati***: l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti; la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati; la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
- ***acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione***: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori; la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per ***valori*** si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. “*reati di falso*”). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 c.p., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita - eventualmente in buona fede - di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

2) Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento

- ***Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”***

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali

o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁴⁸. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

- **Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”**

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

Per “fare uso” dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.-

Attività a rischio Reato

Già dalla mera lettura delle fattispecie sopra riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito della Società e nel suo interesse e vantaggio sia bassa.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati alla categoria che precede:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
RAPPORTI CON LA CLIENTELA (IVI COMPRESA L'EVENTUALE VENDITA DI PRODOTTI O SERVIZI A PRIVATI)	DIRETTO	Tutti gli operatori che maneggiano valori Ufficio Amministrazione
GESTIONE DEGLI ACQUISTI	DIRETTO	Ufficio Amministrazione Ufficio R&D

Processi Sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
CASSA	
- <i>Riscontro di cassa</i> - <i>Gestione valori bollati</i>	- <i>Limitazione al massimo della cassa.</i> - <i>Ricorso, ove necessario, al bollo virtuale e a pagamenti elettronici.</i>
GESTIONE ACQUISTI	
- <i>Selezione fornitori</i> - <i>Contratti di acquisto/fornitura</i> - <i>Controllo sui beni oggetto di acquisizione</i>	- <i>Procedura relativa agli acquisti in ISO 9001</i> - <i>Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi, con iscrizione in un albo fornitori.</i> - <i>Il rapporto con i fornitori e consulenti è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto.</i> - <i>Le richieste di acquisto vengono gestite tramite sistema informatico, secondo un processo che prevede l'approvazione del responsabile e la successiva stipula dei contratti da parte della Direzione, sulla base dei poteri attribuiti</i> - <i>Inserimento nei contratti di acquisto di clausole in cui la parte venditrice attesta:</i> • <i>di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione o di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;</i>

	• <i>che i diritti di utilizzo o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;</i> • <i>che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.</i> - <i>Controllo di conformità su prodotti, imballi, manuali tecnici e documenti di accompagnamento</i> - <i>Al ricevimento/esecuzione dei beni/servizi viene effettuato un controllo volto ad assicurare che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento per quanto concerne quantità/qualità.</i> - <i>La liquidazione della fattura è sottoposta all'approvazione di conformità formale da parte dell'Ufficio Amministrazione, di conformità sostanziale da parte della funzione/persona interessata.</i>
--	--

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del *“Made in Italy”*, dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-bis.1 *“Delitti contro l'industria e il commercio”* portando nell'ambito della responsabilità da reato degli enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

1) Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali

- **Art. 513 c.p. *“Turbata libertà dell'industria o del commercio”***

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”;

- **Art. 513-bis c.p. *“Illecita concorrenza con minaccia o violenza”***

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

2) Frodi commerciali

- **Art. 514 c.p. *“Frodi contro le industrie nazionali”***

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”

- **Art. 515 c.p. *“Frode nell'esercizio del commercio”***

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

• **Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”**

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Questo articolo è stato modificato dall'art. 52, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 che ha ampliato l'ambito applicativo della fattispecie, in quanto oltre alla commercializzazione del bene contraffatto viene oggi punito anche chi detiene per la vendita un prodotto contraffatto.

È sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

3) Usurpazione dei titoli di proprietà industriale

• **Art. 517-ter c.p.: “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.-

Attività a rischio Reato

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a Reati contro l'industria e il commercio:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
VENDITA PRODOTTI/SERVIZI AI CLIENTI – ILLUSTRAZIONE CONTENUTO BENI E SERVIZI	DIRETTO	Ufficio Commerciale e addetti commerciali

Processi Sensibili e presidi da osservare

Per quanto riguarda le previsioni incriminatrici di cui alla presente sezione, per quanto possono teoricamente riguardare la Società, si rimanda principalmente ai principi comportamentali previsti dal Global Code of Conduct. Si richiamano inoltre i seguenti presidi.

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI - ILLUSTRAZIONE CARATTERISTICHE BENI E SERVIZI ALLA POTENZIALE CLIENTELA	
- Vendita prodotti/servizi ai clienti - Illustrazione caratteristiche beni e servizi alla potenziale clientela	- Descrizione chiara e dettagliata dei prodotti/servizi nei contratti e nelle fatture emesse, anche sulla base di quanto pre-impostato nei sistemi informatici. - Descrizione chiara e dettagliata nei moduli d'ordine e nella fattura dei servizi e delle prestazioni, anche sulla base di quanto pre-impostato nei sistemi informatici; - Revisione da parte di Ufficio Legale e Compliance di claim promozionali.

Reati societari (art. 25-ter)

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D.Lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

1) False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità

• Art. 2621 c.c.: “False comunicazioni sociali”

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

• Art. 2621-bis c.c.: “Fatti di lieve entità”

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame - che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità - sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo “qualitativo”, inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

- **Art. 2622 c.c.: “False comunicazioni sociali delle società quotate”**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

2) Impedito controllo

- **Art. 2625 c.c.: “Impedito controllo”**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall’ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all’interno della società

3) Reati sul capitale

- **Art. 2626 c.c.: “Indebita restituzione dei conferimenti”**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

- **Art. 2627 c.c.: “Illegale ripartizione di utili e riserve”**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

- **Art. 2628 c.c.: “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”**

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei consiglieri a ciò delegati.

- **Art. 2629 c.c.: “Operazioni in pregiudizio dei creditori”**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

- **Art. 2632 c.c.: “Formazione fittizia del capitale”**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in

natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

- **Art. 2633 c.c.: “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

4) Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

- **Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore dell'utilità date, promesse o offerte”

- **Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”**

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

I reati di corruzione tra i privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente solo nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile e nel primo comma dell'art.2615-bis (si prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

Le modifiche apportato al reato dalla L. 190/2012 e, successivamente dal D.Lgs. 38/2017, in realtà portano ad una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di *"Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"* di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 e, successivamente dal D.Lgs. 38/2017, ha invece disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un *"reato societario"*, essendo solo una violazione che riguarda i rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi nell'art. 2635 c.c. e nell'art. 2635-bis c.c., come novellati, i reati sussistono solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

I reati così come previsti dal legislatore italiano non sono perciò diretti a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza. L'unico segnale in tale ultima direzione, tuttavia di scarso effetto pratico, si rinviene solo nella previsione di procedibilità d'ufficio (per la corruzione tra privati) qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza.

5) Illecita influenza sull'assemblea

- **Art. 2636 c.c.: *"Illecita influenza sull'assemblea"***

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

6) Aggiotaggio

- **Art. 2637 c.c.: “Aggiotaggio”**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

7) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

- **Art. 2638 c.c.: “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”**

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir. 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza: a) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni; ovvero b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;

- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "authorities" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

8) Omessa comunicazione del conflitto di interessi

- Art. 2629-bis c.c.: "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi. La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

Sempre ai fini di una analisi completa, si precisa che quelli appena elencati, pur essendo reati societari (ovvero tendenzialmente interni alla struttura societaria, bilanci, capitale, azionisti, revisione, ecc.), alcuni di essi possono avere un collegamento o comunque una conseguenza, penalmente rilevante, sui Clienti. In particolare, taluni di questi comportamenti possono generare effetti, diretti o indiretti, sui Clienti, incidendo sulla loro libertà di scelta, sull'affidamento riposto nella solidità e correttezza dell'ente o sulla genuinità delle informazioni economico-finanziarie diffuse. Pertanto, pur trattandosi di reati che si consumano all'interno

dell'organizzazione societaria, le loro conseguenze possono estendersi all'esterno, assumendo rilievo anche nei rapporti commerciali con i Clienti.

Proprio in considerazione di tali possibili riflessi, le misure organizzative e di controllo che si intendono adottate nel presente Modello sono progettate non solo per prevenire la commissione dei reati societari in senso stretto, ma anche per presidiare gli effetti che tali condotte potrebbero produrre nei confronti dei Clienti. In questa prospettiva, esse sono orientate a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti aziendali, tutelando così in maniera più ampia l'interesse generale dell'organizzazione e rafforzando la fiducia degli stakeholders esterni.

Attività a rischio Reato

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette agli Organi Sociali ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, relazioni semestrali, ecc.);
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti Attività a rischio Reato:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione
GESTIONE CONTABILITA'	STRUMENTALE	Ufficio Amministrazione
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione
DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione
SELEZIONE DEI FORNITORI - GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI	DIRETTO	CDA Direzione

		Ufficio Amministrazione
GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione
SELEZIONE, INSERIMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	STRUMENTALE	CDA Direzione Ufficio Risorse Umane
GESTIONE TESORERIA E MOVIMENTI FINANZIARI	STRUMENTALE	Ufficio Amministrazione

Processi Sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO	
- Evidenza delle poste di bilancio - Criteri di elaborazione del bilancio	- Utilizzo di un sistema informatico gestionale per la tenuta dei conti; - Estrazione dal sistema gestionale dei dati destinati a confluire nel bilancio di esercizio; - Adozione dello schema di bilancio e dei documenti allegati previsti dal codice civile per le società di capitali - Modalità di imputazione delle poste di bilancio predefinite e condivise/validate da consulenti esterni.
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA	
- Rapporti con gli organi di controllo e con le autorità di vigilanza	- Istituzione di riunioni periodiche con l'Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti - Comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di informazione proveniente dalle autorità di vigilanza e trasmissione dei documenti inoltrati in base a richieste specifiche o per obblighi di legge. - Accesso illimitato agli uffici e ai documenti rilevanti da parte dell'Organismo di vigilanza
DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
- Effettuazione dei pagamenti	- Le richieste di pagamento sono effettuate, nel rispetto dei budget approvati dalla Direzione, dalle funzioni interessate e, quindi, approvate dal responsabile di riferimento; - Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari e chi li esegue materialmente (Ufficio Amministrazione);

	- Esiste separazione di ruoli tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa - Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente registrate tramite l'apposito applicativo.
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI	
- Deliberazioni degli organi sociali	- Le delibere saranno assunte solo su argomenti all'ordine del giorno del CDA appositamente convocato secondo le norme statutarie - Di ogni seduta del CDA viene redatto apposito verbale, inoltrato ai componenti del Consiglio e approvato alla seduta successiva. - Ogni copia dei verbali approvato sarà sottoscritta dal Presidente e dal verbalizzante
SELEZIONE DEI FORNITORI - GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI	
- Determinazione fabbisogni di beni e servizi - Selezione dei fornitori e consulenti - Richieste offerte - Valutazione offerte/negoziazione - Stipula contratto - emissione ordine - conferimento incarico	- Procedura relativa agli acquisti in ISO 9001 - Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi, con iscrizione in un albo fornitori. - I consulenti e i collaboratori esterni vengono scelti fra soggetti appartenenti agli albi professionali o sulla base di titoli e di curriculum adeguati agli incarichi da affidare. - Il rapporto con i fornitori e consulenti è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto. - Le richieste di acquisto vengono gestite tramite sistema informatico, secondo un processo che prevede l'approvazione del responsabile e la successiva stipula dei contratti da parte della Direzione, sulla base dei poteri attribuiti - Al ricevimento/esecuzione dei beni/servizi viene effettuato un controllo volto ad assicurare che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento per quanto concerne quantità/qualità. - Viene effettuata attività di monitoraggio delle attività svolte da consulenti esterni al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte degli stessi delle clausole contrattuali pattuite, in particolare la corrispondenza tra le prestazioni erogate dagli stessi e i compensi pattuiti a livello contrattuale. - La liquidazione della fattura è sottoposta all'approvazione di conformità formale da parte dell'Ufficio Amministrazione, di conformità sostanziale da parte della funzione/persona interessata. -
GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	
- Acquisto e consegna omaggi;	- Generale divieto di omaggi nei confronti di pubblici dipendenti o loro familiari;

- Definizione ed erogazione spese di rappresentanza	- Formazione specifica del personale coinvolto sulle condotte appropriate da tenere nell'interazione con i pubblici dipendenti; - Processo formale di approvazione di eventuali spese di rappresentanza; - Documentazione e conservazione, entro i termini di legge, della documentazione relativa alle eventuali spese di rappresentanza
SELEZIONE, INSERIMENTO E RAPPORTI CON IL PERSONALE	
- Definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire - Gestione delle candidature - Effettuazione della selezione del personale; - Gestione del rapporto di lavoro	- Selezione mediante annunci diretti, recruiter esterni o talent referral; - Successivi colloqui da parte di funzione interessata e di Ufficio Risorse Umane; - Valutazione finale sull'assunzione da parte di Direzione - Viene mantenuta evidenza del processo di selezione del personale - È vietata l'assunzione di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche dell'Unione Europea, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società - Al fine di garantire la corretta applicazione del sistema di incentivazione legato alle assunzioni, è stata introdotta una procedura di verifica a due livelli che assicura la corretta individuazione dei beneficiari, la determinazione dell'importo del premio e la verifica della stretta correlazione con le nuove assunzioni. - Utilizzo di software dedicato per la gestione del personale ("Cezanne").
GESTIONE CONTABILITÀ	
- Registrazioni di contabilità generale - Gestione anagrafica fornitori - Gestione delle anagrafiche clienti - Emissione delle fatture attive - Emissione delle note di credito - Registrazione fatture e note di credito - Gestione dello scadenzario	- Utilizzo di apposito applicativo gestionale per la redazione e gestione dei documenti contabili; - Le fatture vengono archiviate a termini di legge attraverso un sistema informatico di conservazione sostitutiva; - L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità - Il piano dei conti è predefinito in termini razionali e coerenti alla realtà aziendale e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali - Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture - Esiste un processo di gestione degli ordini di acquisto rilevanti che determina un impegno a cui deve seguire il ricevimento di una fattura passiva - Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica - L'accesso all'anagrafica dei fornitori è ristretto (tramite un sistema di password di accesso personali) a un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare cambiamenti. - Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori.

	- Esiste un controllo formalizzato tra le fatture pervenute ed i contratti / ordini (cartacei ed inseriti a sistema) per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura. - Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato per la liquidazione delle fatture. - È verificata la coerenza delle note credito con i reali fatti gestionali - Sono monitorati i crediti scaduti - La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata.
GESTIONE TESORERIA MOVIMENTI FINANZIARI	
- Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc. - Registrazione degli incassi. - Predisposizione e registrazione dei pagamenti. - Riconciliazione degli estratti conto bancari. - Controllo dei fogli cassa delle varie casse aziendali - Riconciliazione delle operazioni di cassa	- Tutti i contratti di natura finanziaria devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di specifici poteri - Le richieste di pagamento sono effettuate, nel rispetto dei budget approvati dalla Direzione, dalle funzioni interessate e, quindi, approvate dal responsabile di riferimento; - Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari e chi li esegue materialmente (Ufficio Amministrazione); - Esiste separazione di ruoli tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa - Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente registrate tramite apposito applicativo; - I fondi di cassa assegnati, pur essendo di modesta entità, vengono riscontrati con i giustificativi di spesa prima di essere reintegrati - Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni dei conti bancari.

Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies)

L'art. 25-sexies ha per oggetto i reati in tema di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021).

In particolare, la norma prevede espressamente che:

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.”

Le fattispecie richiamate dalla predetta norma sono disciplinate nel D. Lgs. 58/1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”) e, nello specifico, sono:

- **Art. 184 TUF “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”:**

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Questo articolo stabilisce che la comunicazione e l'uso di informazioni privilegiate da parte di chi le detiene, e l'induzione o raccomandazione a terzi affinché compiano operazioni con tali informazioni, sono considerati reati.

In pratica, chi, avendo accesso a informazioni privilegiate, le utilizza per acquistare o vendere strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, ecc.) o per effettuare altre operazioni che possano alterare il mercato, è perseguibile penalmente. Un'informazione è considerata "privilegiata" se non è di dominio pubblico, ma è di natura tale da poter influenzare significativamente il prezzo degli strumenti finanziari. Ugualmente compie un abuso chi detiene un'informazione privilegiata e la comunica ad altri (siano essi amici, familiari, colleghi o altre persone) al fine di ottenere un vantaggio. La raccomandazione o l'induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate implica che chi possiede informazioni privilegiate o ne è a conoscenza possa indurre un altro soggetto a compiere operazioni finanziarie sfruttando tale informazione. Questo si applica anche alle raccomandazioni o consigli di investimento che si basano su dati non pubblici.

- **Art. 185 TUF “Manipolazione del mercato”:**

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. (comma abrogato dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238). 2-ter. (comma abrogato dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238).”

La manipolazione si configura quando un soggetto compie operazioni o adotta comportamenti destinati a falsare i prezzi degli strumenti finanziari, al fine di ottenere vantaggi illeciti. Queste manipolazioni possono riguardare il mercato delle azioni, delle obbligazioni, dei derivati, delle materie prime e di qualsiasi altro strumento finanziario. La manipolazione può consistere in attività che inducono in errore altri operatori di mercato, facendo credere che il valore di un determinato strumento finanziario stia per aumentare o diminuire in maniera artificiale, quando in realtà ciò non corrisponde ai fondamentali economici o aziendali. Tali comportamenti includono l'adozione di strategie che alterano l'offerta o la domanda di strumenti finanziari, in modo da influenzare il loro prezzo. L'intento è manipolare il mercato per favorire un guadagno illecito, creando artificialmente dei movimenti nei prezzi.

• **Art. 187-quinquies “Responsabilità dell'ente”:**

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:))

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Attività a rischio Reato

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a Reati contro l'industria e il commercio:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
MERCATO FINANZIARIO E RAPPORTI CON GLI INVESTITORI	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione

Processi Sensibili e presidi da osservare

Per quanto riguarda le previsioni incriminatrici di cui alla presente sezione, per quanto possono teoricamente riguardare la Società, si rimanda principalmente ai principi comportamentali previsti dal Global Code of Conduct. Si richiamano inoltre i seguenti presidi.

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
MERCATO FINANZIARIO E RAPPORTI CON GLI INVESTITORI	
- Accesso e gestione di informazioni privilegiate - Operazione di compravendita di strumenti finanziari - Interazione con il mercato finanziario - Distribuzione e diffusione di informazioni	- Tracciabilità delle comunicazioni delle informazioni di tipo privilegiato - Segregazione degli accessi a informazioni di tipo privilegiato - Monitoraggio operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari - Reportistica transazioni finanziarie - Procedura di whistleblowing per l'effettuazione di segnalazioni

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

Questa sezione del Modello ha per oggetto i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto (introdotto dall'art. 9 della L.123/2007 e riformulato dal D.Lgs. 81/2008).

L'art. 25-septies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

“In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul

lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi".

1) L'art. 589 c.p. (Omicidio colposo) prevede:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

2) L'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) prevede:

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

Poiché il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso, è necessario, in questo caso, valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

In particolare, trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali individuano nella condotta, piuttosto che nel suo effetto, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il vantaggio o l'interesse deriverebbero non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (es.: risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Questa sezione ha dunque le seguenti finalità:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Società, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- illustrare i processi che nella fase di analisi del rischio sono stati individuati come sensibili in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- indicare le prassi aziendali e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Società, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il Modello costituisce parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la Società, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

Le disposizioni che seguono si applicano, per quanto di pertinenza, ad ogni area, processo o attività aziendale.

Si evidenzia infine che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime.

Si definiscono lesioni gravi, ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., nel caso in cui il fatto:

- abbia messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbia cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni
- abbia causato l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Si definiscono lesioni gravissime, ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., nel caso in cui dal fatto derivi:

- a) la perdita di un senso;
- b) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- c) la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola;
- d) la deformazione o lo sfregio permanente del viso;
- e) una malattia certamente o probabilmente insanabile.

Come detto, entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa

specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Principi generali di comportamento

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo. La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

La Società in tale ottica si impegna:

- a) al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- c) a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- d) a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto - in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c.- ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che - in base al generale criterio di prevedibilità - si ha ragione di ritenere possano verificarsi.

Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature che determinino la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e alle cautele necessarie a prevenirli.

In tale contesto, La Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

La Società ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo previsto in questa sezione del Modello è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività funzionali alla sicurezza di rispettiva competenza.

Attività a rischio Reato

Con riferimento ai Reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali Reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali.

Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei Reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata dell'organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro in essere presso la Società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e s.s. D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, al fine di predisporre la presente Sezione, la Società ha preso in considerazione, verificandone l'idoneità e completezza, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28 D. Lgs. 81/2008 ("DVR"), al quale si rimanda.

Documento di Valutazione dei Rischi

La Società adotta e tiene aggiornato il DVR il quale contiene:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori;
- il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché le figure dotate di adeguate competenze e poteri che vi devono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ("RSPP"), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS") e del Medico Competente ("MC");
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

La struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati i quali sono anche i "Destinatari" specifici di questa sezione.

Il Datore di lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche "TU"), quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un RSPP scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina degli APS.

Addetto alla prevenzione incendi

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina degli API.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il RLS è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente.

Medico Competente

Il MC è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi Destinatari, la Società, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società (che devono essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dalla leggi vigenti e operare in conformità alla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro), sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull'esecuzione del rapporto.

La Società garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree poste sotto la propria responsabilità a qualsiasi titolo.

Per tali persone, l'azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell'azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l'arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, in ossequio alle disposizioni, tra cui l'art. 26 del TU, la Società, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi Destinatari:

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- per garantire la corretta esecuzione del rapporto:
 - fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; a tal fine elabora e sottopone all'appaltatore, condividendone il contenuto, il DUVRI
 - promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
 - effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
 - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito.

I principi e le norme di riferimento per i Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del DVR;
- designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di lavoro ed i Dirigenti, anche in base alle eventuali deleghe di funzioni rilasciate ex art. 16 del TU, devono:

- a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.;
- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.;
- h. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del TU;
- l. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n. consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del TU, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del TU, nonché consentire al medesimo RSL di accedere ai dati di cui alla lettera q. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- o. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del TU anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del TU, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del TU, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- r. consultare il RSL in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (Art. 50 T.U.);
- s. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché, per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori delle aziende terze di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T. almeno una volta l'anno;
- v. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

w. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del TU, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

x. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

y. fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati di cui alla lettera q. che precede e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

I doveri ed i compiti dei Preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, i Preposti devono:

a. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g. frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Società.

I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP

Il SPP deve provvedere:

a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR e i sistemi di controllo di tali misure;

c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;

e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del TU;

f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del TU sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi degli APS e degli API;

- sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
- sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'attività del SPP è svolta dagli RSPP e dagli ASPP ed è utilizzata dal Datore di Lavoro.

I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, in conformità alla formazione ricevuta.

I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del MC;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina a RSPP o ad ASPP.

I doveri ed i compiti del medico competente

Il MC:

- collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione

dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;

e. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;

f. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del TU, al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

h. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

i. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

l. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute.

I doveri ed i compiti dei lavoratori

I lavoratori devono:

a. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

b. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

f. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

I doveri ed i compiti dei Soggetti Esterni

I Soggetti Esterni appaltatori devono:

- a. garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. recepire dal Datore di lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Soggetti Esterni fornitori - noleggiatori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Soggetti Esterni progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I Soggetti Esterni installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'ODV, come specificato dalle Linee Guida, svolge un'attività di monitoraggio sul Modello con riferimento alla Salute e Sicurezza che deve essere, in ogni caso, differenziata e, comunque, preceduta dall'attività di monitoraggio svolta dalle funzioni competenti all'interno dell'azienda.

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- a) i Documenti di Valutazione dei Rischi;
- b) i Piani di intervento e di evacuazione in emergenza;
- c) le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'Organismo di Vigilanza dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 del TU), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli uffici ed i dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nel corso dell'attività della Società

Dal punto organizzativo, verrà fornito all'Organismo di Vigilanza ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ivi comprese anche

quelle inerenti agli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a procedimenti instaurati e/o provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

Infine l'Organismo di Vigilanza, oltre ai compiti già specificati nella Parte Generale, è chiamato a svolgere i seguenti ulteriori compiti:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di amministrazione, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo anche per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies - art. 25-octies.1)

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati "transnazionalmente", ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio ha disposto l'introduzione dell'art. 648-ter. 1 codice penale rubricato "Autoriciclaggio" prevedendo contestualmente anche la responsabilità amministrative dell'ente per suddetto reato.

La finalità comune delle norme in esame è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

1. evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati in esame sono considerati pertanto plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un'unica condotta materiale - tanto il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto), quanto l'amministrazione della giustizia in sé, per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposto.

Presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. reato presupposto), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Infine, con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in relazione ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità deve rinvenirsi nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p. possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie

delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e finanche da delitti colposi. È stato, dunque, ampliando il novero delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati presupposto rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal legislatore a presidio del fenomeno del riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

Con riferimento a quanto sopra, è possibile osservare come nella versione precedente alla novella i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p. prevedevano quali reati presupposti delle rispettive condotte criminose i soli delitti non colposi, mentre il recepimento delle indicazioni della direttiva UE prevede la soppressione delle parole “*non colposo*” dal testo degli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p.; di talché i moduli di incriminazione di nuovo conio si allineano sul piano descrittivo del delitto presupposto ai delitti di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e a quello di reimpiego ex art. 648-ter c.p. Per il vero anche il bacino di operatività del delitto di ricettazione viene ampliato con la sostituzione della locuzione “*delitto*” alla parola “*reato*” nel terzo comma dell’art. 648c.p.-

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che rappresenta l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale previsione costituisce l’ultimo presidio in un campo sempre più di rilievo sia nella lotta alla criminalità organizzata, sia nella sicurezza dei mercati.

Il predetto intervento legislativo ha un importante riflesso anche sulla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, in quanto viene introdotto un nuovo articolo, ovvero l’art. 25-octies 1, rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

1) Ricettazione

• Art. 648 c.p. “Ricettazione”

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.2.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

2) Riciclaggio

• Art. 648-bis c.p. “Riciclaggio”

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Le condotte sanzionate sono tre: - sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione; - trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione; - compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- **Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

4) Autoriciclaggio

- **Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio"**

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

5) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- **Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"**

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta"

- **Art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"**

"Chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"

- **Art. 640-ter c.p. "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal

numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

In relazione a tale ultimo delitto, il D.Lgs. 184/2021 ha provveduto ad ampliare il relativo ambito di operatività prevedendo una circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento "di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Al comma 2 dell'art. 25 octies 1 il Decreto prevede ulteriori sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, l'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha introdotto un ulteriore comma 2-bis, il in relazione alla commissione del reato di cui all'**articolo 512-bis del codice penale ("Trasferimento fraudolento di valori")**: **"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni"**. In tal caso, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a Reati appartenenti alle categorie che precedono:

Attività a rischio Reato

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
CASSA	DIRETTO	Ufficio Amministrazione
GESTIONE TESORERIA E MOVIMENTI FINANZIARI	DIRETTO	Ufficio Amministrazione

Processi sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
CASSA	
- Incassi in contanti da clientela - Incassi tramite titoli da clienti	- Divieto di incasso di somme in contanti superiori ai limiti di legge.

	- Registrazione e tracciamento interno di ogni operazione rilevante.
GESTIONE TESORERIA MOVIMENTI FINANZIARI	
- Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc. - Registrazione degli incassi. - Predisposizione e registrazione dei pagamenti. - Riconciliazione degli estratti conto bancari. - Controllo dei fogli cassa delle varie casse aziendali - Riconciliazione delle operazioni di cassa	- Tutti i contratti di natura finanziaria devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di specifici poteri - Le richieste di pagamento sono effettuate, nel rispetto dei budget approvati dalla Direzione, dalle funzioni interessate e, quindi, approvate dal responsabile di riferimento; - Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari e chi li esegue materialmente (Ufficio Amministrazione); - Esiste separazione di ruoli tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa - Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente registrate tramite l'apposito applicativo; - I fondi di cassa assegnati, pur essendo di modesta entità, vengono riscontrati con i giustificativi di spesa prima di essere reintegrati - Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni dei conti bancari.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di cinquecento quote ed interdittive fino ad 1 anno. In particolare, sono contemplati i seguenti Reati:

- **Art. 171 L. 633/1941**

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

- **Art. 171-bis L. 633/1941**

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

- **Art. 171-ter L. 633/1941**

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e)

in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

- **Art. 171-septies L. 633/1941**

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

- **Art. 171-octies l. n. 633/1941**

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Si precisa che i reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della Società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Al fine di prevenire reati ipotizzabili è fatto obbligo ai Destinatari:

- rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale;
- astenersi dall'impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare e/o consentite dalla legge;
- astenersi dall'impiego di beni aziendali al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito.

Esemplificazioni di condotte illecite:

- Duplicare software protetti da licenza oppure eluderne le protezioni;
- Utilizzare senza autorizzazione dell'autore opere letterarie, musicali o multimediali nell'ambito di attività aziendali di qualsiasi genere;
- Utilizzo di materiale per la formazione senza autorizzazione dell'autore;
- Download e/o streaming di contenuti informatici video e/o audio, al di fuori di motivi d'ufficio.

Attività a rischio Reato:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
----------------	-----------------------------	--

UTILIZZO APPLICATIVI SOFTWARE	DIRETTO	Ufficio IT Ufficio Amministrazione Tutti i soggetti abilitati
EPRODUZIONE E DIFFUSIONE VIDEO E MATERIALI PROMOZIONALI E PROMO PUBBLICITARI	DIRETTO	Ufficio IT Ufficio Amministrazione Ufficio Commerciale
GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON AUTORI, EDITORI E COLLABORATORI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI O SERVIZI	DIRETTO	Direzione Ufficio R&D Ufficio Legale e Compliance
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI SVILUPPATI O PER I QUALI SONO STATI STIPULATI CONTRATTI COMPORTANTI IL TRASFERIMENTO O IL GODIMENTO DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	DIRETTO	Direzione Ufficio R&D Ufficio Legale e Compliance

Processi sensibili e presidi da osservare:

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
UTILIZZO APPLICATIVI SOFTWARE	
- Utilizzo di applicativi software e file estranei al sistema informativo aziendale - Download di file	- Divieto di impiego di software diversi da quelli approvati dalla Società, validati dall'Ufficio IT e messi a disposizione dell'azienda; - Controllo Ufficio Legale e Compliance in merito all'acquisizione di tutte le licenze e autorizzazioni necessari per l'utilizzo dei software messi a disposizione dalla Società; - Attribuzione a ciascun dipendente di credenziali per l'accesso ai mezzi di comunicazione aziendali (internet) - Adozione di policy sull'utilizzo dei sistemi informatici e degli applicativi. - Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti non conferenti, regole firewall, controllo dei livelli di traffico), nel rispetto delle disposizioni di legge.
PRODUZIONE E DIFFUSIONE VIDEO E MATERIALI PROMO-PUBBLICITARI	
- Realizzazione e diffusione della comunicazione	- Verifica da parte dell'Ufficio Legale e Compliance dei contenuti della comunicazione al fine di accertare il rispetto della tutela dei diritti d'autore - Censimento nella repository aziendale di eventuali opere protette da diritto d'autore utilizzate, le date di acquisto e scadenza della licenza e il tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza
GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON AUTORI, EDITORI E COLLABORATORI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI O SERVIZI	
- Rapporti con autori esterni di opere di ingegno, loro rappresentanti o editori	- Utilizzo per la gestione contrattuale di template validati dall'Ufficio Legale e Compliance, contenenti

	clausole dettagliate, anche redatte con il supporto di professionisti esterni, in materia di proprietà intellettuale, con regolazione specifica dei diritti oggetto di trasferimento o godimento, delle facoltà concesse, della durata, dei corrispettivi e delle loro modalità di determinazione ed erogazione; - Avvio delle attività solo previa definizione di contratto scritto; - Adozione di repository per i contratti stipulati e diritti detenuti; - Utilizzo di apposito applicativo per la gestione e il calcolo delle royalties da corrispondere - Right Management System.
- Rapporti con docenti	- Utilizzo per la gestione contrattuale di template validati dall'Ufficio Legale e Compliance, contenenti clausole dettagliate, anche redatte con il supporto di professionisti esterni, in materia di proprietà intellettuale, con regolazione specifica dei diritti oggetto di trasferimento o godimento, delle facoltà concesse, della durata, dei corrispettivi e delle loro modalità di determinazione ed erogazione; - Avvio delle attività solo previa definizione di contratto scritto; - Adozione di repository per i contratti stipulati e diritti detenuti; Utilizzo di apposito applicativo per la gestione e il calcolo delle royalties da corrispondere - Right Management System.
- Rapporti con personale interno addetto allo sviluppo di prodotti/servizi.	- Inserimento nei contratti di lavoro di clausole relative alla proprietà intellettuale e sua deduzione come oggetto specifico delle mansioni attribuite.
- Sviluppo di prodotti/servizi	- Commercializzazione di prodotti/servizi realizzati esclusivamente da soggetti contrattualizzati come da precedenti presidi adottati; - Prima della commercializzazione, il Responsabile di funzione è tenuto a effettuare una verifica accurata dei prodotti da commercializzare, al fine di accertare la piena conformità alle normative in materia di tutela dei diritti d'autore. - Supporto Ufficio Legale e Compliance nel processo di validazione.
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI SVILUPPATI O PER I QUALI SONO STATI STIPULATI CONTRATTI COMPORTANTI IL TRASFERIMENTO O IL GODIMENTO DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
- Commercializzazione di prodotti o servizi sviluppati dalla Società o per i quali sono stati stipulati contratti comportanti il trasferimento o il godimento di diritti di proprietà intellettuale	- Utilizzo per la gestione contrattuale di template validati dall'Ufficio Legale e Compliance, contenenti clausole dettagliate, anche redatte con il supporto di professionisti esterni, in materia di proprietà intellettuale, con regolazione specifica dei diritti oggetto di trasferimento o godimento, delle facoltà concesse, della durata, dei corrispettivi e delle loro modalità di determinazione ed erogazione; - Avvio delle attività solo previa definizione di contratto scritto;

	- Adozione di repository per i contratti stipulati e diritti detenuti; - Utilizzo di apposito applicativo per la gestione e il calcolo delle royalties da corrispondere - Right Management System. - Inserimento nei contratti di lavoro di clausole relative alla proprietà intellettuale e sua deduzione come oggetto specifico delle mansioni attribuite. - Commercializzazione di prodotti/servizi realizzati esclusivamente da soggetti contrattualizzati come da precedenti presidi adottati; - Prima della commercializzazione, il Responsabile di funzione è tenuto a effettuare una verifica accurata dei prodotti da commercializzare, al fine di accertare la piena conformità alle normative in materia di tutela dei diritti d'autore. - Supporto Ufficio Legale e Compliance nel processo di validazione.
--	--

Reati ambientali (art. 25-undecies)

Con riferimento ai Reati richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto, si riportano unicamente le fattispecie per le quali, in esito all'attività di assessment, è stata riscontrata una potenziale attinenza rispetto ad attività svolte dalla Società, tale da imporre cautele e presidi ulteriori rispetto a quelli delineati nella parte generale che precede.

1) Ecoreati

- **Art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"**

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

- **Art. 452-quater c.p. "Disastro ambientale"**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

- **Art. 452-quinquies c.p.: "Delitti colposi contro l'ambiente"**

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

- **Art. 452-octies c.p.: "Circostanze aggravanti"**

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

2) Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- **Art. 137: “Sanzioni penali”** (in merito alla Parte Terza del Testo Unico sull’Ambiente “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”)

[omissis]

Quando le condotte descritte al comma 192 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 594 e 3/A95 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni⁹⁷.

[omissis]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[omissis]

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (“Scarichi sul suolo”) e 104 (“Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”) è punito con l’arresto sino a tre anni.

[omissis]

Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

[omissis]”

- **Art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”**

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 199, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[omissis]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1108, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 ("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)109, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

[omissis]".

- **Art. 257: "Bonifica dei siti"**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 ("Procedure operative ed amministrative" per la Bonifica di siti contaminati) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[omissis]"

- **Art. 258: "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"**

"[omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale112 a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

- **Art. 259: "Traffico illecito di rifiuti"**

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26113 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 ("relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio"), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II ("LISTA VERDE DI RIFIUTI") del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[omissis]"

- Art. 452-quaterdecies c.p. *“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”*.

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[omissis]"

- Art. 260-bis *“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”*

“[omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.115 a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 (“Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”*) e 482 (*“Falsità materiale commessa dal privato”*)¹¹⁶ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

[omissis]"

- Art. 279: *“Sanzioni”* (in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull'Ambiente *“Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”*)

“[omissis]

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V¹¹⁷ alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 (“Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività”*) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione¹¹⁸.*

[omissis]

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[omissis]"

3) Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)

- Art.3: *“Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”*

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A (“Sostanze lesive dell'ozono**

stratosferico”)¹²² **allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B (“Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge”), allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Attività a rischio Reato

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli aziendali a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai Reati ambientali:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	DIRETTO	Tutto il personale aziendale Ufficio Amministrazione Personale addetto ai magazzini

Processi sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	
- Gestione rifiuti generati dalle attività aziendali	- Piano di conferimento dei rifiuti per categorie omogenee (anche in relazione alle prescrizioni in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi) in appositi contenitori ben identificabili e stoccaggio degli stessi in aree adibite a deposito temporaneo in attesa del ritiro da parte della ditta incaricata. - Tenuta del registro dei documenti di consegna da parte della ditta incaricata dei certificati di smaltimento ed eventualmente del registro. - Rispetto di specifiche procedure, in conformità anche a quanto previsto dal sistema di qualità e gestione ambientale di cui la Società si è dotata - Impiego di ditte per ritiro e smaltimento dotate delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

- **Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*)**

"Le pene per il fatto previsto dal comma 121 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Il reato può configurarsi nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, e, nel dettaglio, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.Lgs 286/1998, il cosiddetto *"Testo unico dell'immigrazione"*.

La legge n.161/2017 ha ampliato le fattispecie già previste dall'art. 25-duodecies, introducendo anche quelle relative alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

- **art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti."

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è

punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,71. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Attività a rischio Reato

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai Reati suddetti:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI COINVOLTI
SELEZIONE, INSERIMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Risorse Umane

Processi sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
SELEZIONE, INSERIMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	
- Definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire - Gestione delle candidature - Effettuazione della selezione del personale; - Gestione del rapporto di lavoro	- Selezione mediante annunci diretti, recruiter esterni o talent referral; - Successivi colloqui da parte di funzione interessata e di Ufficio Risorse Umane; - Valutazione finale sull'assunzione da parte di Direzione - Viene mantenuta evidenza del processo di selezione del personale - È vietata l'assunzione di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche dell'Unione Europea, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società - Al fine di garantire la corretta applicazione del sistema di incentivazione legato alle assunzioni, è stata introdotta una procedura di verifica a due livelli che assicura la corretta individuazione dei beneficiari, la determinazione dell'importo del premio e la verifica della stretta correlazione con le nuove assunzioni. - Utilizzo di software dedicato per la gestione del personale ("Cezanne"). - Esiste un check-list per i documenti che ogni candidato all'assunzione deve presentare preventivamente, tra i quali rientrano quelli attestanti la regolare presenza sul territorio italiano.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

L'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, introdotto dalla riforma dei reati tributari ovvero dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa. Il D.Lgs. n. 75/2020 che attua la direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come direttiva PIF) che armonizza nell'eurozona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, ha poi ulteriormente ampliato le fattispecie di reato annoverate nell' art. 25-quinquiesdecies.

Si riportano di seguito le fattispecie di reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa

Il reato ha una struttura bifasica ossia scindibile, sul piano temporale, in due momenti distinti. La prima fase, caratterizzata da una condotta necessariamente preparatoria, ossia l'acquisizione di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti. La seconda fase, invece, caratterizzata dalla registrazione di tali fatture o documenti in contabilità ovvero nella loro conservazione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato proprio, sebbene la norma esordisca con il pronome indefinito “*chiunque*”: il soggetto attivo del reato, infatti può essere esclusivamente il contribuente (ovvero il soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o dell'IVA, sia esso obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili. Con riferimento all'oggetto materiale del reato, esso è costituito dalla dichiarazione, dei redditi o IVA, che vede nella falsa documentazione di supporto l'elemento deviante volto ad ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs n. 74/2000)**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi

passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è quello di cui all'art. 3, D.n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente, sussistono le condizioni sopra descritte.

La clausola di riserva prevista nell'incipit dell'art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 pone il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in un rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo Decreto.

I due articoli si completano al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di intercettare le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci.

Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (ad esempio, una fattura per una sponsorizzazione non effettuata) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000)**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da “chiunque”, in questo caso inteso come qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA, che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso

un privato, che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale.

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è ritenuto un reato che "arretra" la sfera della rilevanza penale a condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore. Tale reato deve ritenersi di "pericolo concreto", dal momento che assumono rilevanza penale le sole condotte concretamente idonee ad offendere l'interesse tutelato (l'interesse dell'erario alla riscossione dei tributi). Ci troviamo dinanzi ad un reato di natura commissiva, istantaneo e di mera condotta. Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo.

La condotta punita consiste nella mera emissione o nel mero rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che questi lo utilizzi". Pertanto, il reato in esame si perfeziona nel momento in cui la fattura o il documento fuoriescono dalla disponibilità del soggetto emittente.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

La condotta tipica del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D. Lgs. 74/2000 consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Esemplificazioni di condotte illecite

- emissione e autorizzazione di un ordine di acquisto inesistente in tutto o in parte al fine di ridurre il carico tributario;
- operazioni finanziarie fittizie o simulate finalizzate a conseguire un minor provento o un maggior costo;
- registrazione di una fattura per un'operazione in tutto o in parte inesistente al fine di ridurre il carico tributario;
- contraffazione di un ordine di acquisto allo scopo di ridurre il carico tributario;
- registrazione di costi fittizi in assenza di documenti giustificativi;
- comportamento fraudolento nella gestione delle riconciliazioni finalizzato a creare errate contabilizzazioni che comportano un maggior costo tale da ridurre il carico fiscale;
- comportamento fraudolento finalizzato a creare errate contabilizzazioni che comportano un maggior costo tale da ridurre il carico fiscale;
- registrazione di fatture per lavori di manutenzioni in tutto o in parte inesistenti per ridurre il carico tributario;

- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA rispetto alle quali si ha contezza della presenza di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che comportano la riduzione del carico fiscale;
- registrazione in contabilità di rimborsi spese in tutto o in parte inesistenti o mancata verifica della rispondenza delle note spese con i documenti giustificativi al fine di ridurre il carico tributario;
- emissione di fattura falsa per consentire a terzo di evadere le imposte;
- emissione di contratto falso per consentire a terzo di evadere le imposte;
- occultamento (o distruzione) di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, l'accertamento dell'imposta dovuta;

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e nel fine “di consentire l'evasione a terzi”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” (documenti commerciali, previdenziali). Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”

Ai fini della configurabilità del delitto oggetto di trattazione, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario. La condotta rilevante, quindi, può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il momento consumativo del reato è individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque disposizione tale da porre in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria a prescindere dal successivo adempimento dell'obbligazione stessa. La condotta incriminata, sulla base della previsione normativa, è quella di chi “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di

riscozione coattiva". La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale.

- **Reati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri**

Il D.Lgs. n. 75/2020, dopo il comma 1 dell'art. 25 quinquiesdecies ha inserito il seguente: **"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote"**.

Attività a rischio reato

I Reati presi in esame riguardano la gestione della contabilità e dei movimenti finanziari della Società.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività e strutture/ruoli a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a Reati tributari:

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI COINVOLTI
GESTIONE CONTABILITÀ	DIRETTO	Direzione Ufficio Amministrazione Studio commerciale e di consulenza fiscale/tributaria (Soggetto Esterno)
GESTIONE TESORERIA E MOVIMENTI FINANZIARI	DIRETTO	Direzione Area Amministrazione
REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI	DIRETTO	CDA Direzione Area Amministrazione

Processi sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
GESTIONE CONTABILITÀ	
- Registrazioni di contabilità generale - Gestione anagrafica fornitori - Gestione delle anagrafiche clienti - Emissione delle fatture attive - Emissione delle note di credito	- Utilizzo di un apposito applicativo gestionale per la redazione e gestione dei documenti contabili; - Le fatture vengono archiviate a termini di legge attraverso un sistema informatico di conservazione sostitutiva; - L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone

- Registrazione fatture e note di credito - Gestione dello scadenziario	autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità; - Il piano dei conti è predefinito in termini razionali e coerenti alla realtà aziendale e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali; - Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture; - Esiste un processo di gestione degli ordini di acquisto rilevanti che determina un impegno a cui deve seguire il ricevimento di una fattura passiva; - Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica; - L'accesso all'anagrafica dei fornitori è ristretto (tramite un sistema di password di accesso personali) a un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare cambiamenti; - Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori; - Esiste un controllo formalizzato tra le fatture pervenute ed i contratti / ordini (cartacei ed inseriti a sistema) per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura; - Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato per la liquidazione delle fatture. - È verificata la coerenza delle note credito con i reali fatti gestionali; - Sono monitorati i crediti scaduti; - La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata; - Il sistema rileva automaticamente la sequenzialità dell'emissione delle fatture e non ammette cancellazioni; - Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture.
GESTIONE TESORERIA E MOVIMENTI FINANZIARI	
- Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc. - Registrazione degli incassi. - Predisposizione e registrazione dei pagamenti. - Riconciliazione degli estratti conto bancari. - Controllo dei fogli cassa delle varie casse aziendali - Riconciliazione delle operazioni di cassa.	- Tutti i contratti di natura finanziaria devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di specifici poteri - Le richieste di pagamento sono effettuate, nel rispetto dei budget approvati dalla Direzione, dalle funzioni interessate e, quindi, approvate dal responsabile di riferimento; - Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari e chi li esegue materialmente (Ufficio Amministrazione); - Esiste separazione di ruoli tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa; - Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente registrate tramite apposito applicativo; - I fondi di cassa assegnati, pur essendo di modesta entità, vengono riscontrati con i giustificativi di spesa prima di essere reintegrati; - Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni dei conti bancari.
REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI	

- Estrazione ed evidenza delle poste di bilancio - Elaborazione del bilancio - Elaborazione delle dichiarazioni fiscali - Adempimento degli obblighi fiscali	- Utilizzo di sistemi gestionali per la rilevazione e archiviazione dei fatti rilevanti - Definizione del piano dei conti - Estrazione dai sistemi gestionali dei dati per la redazione del bilancio, delle altre scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali; - Adozione dello schema di bilancio e dei documenti allegati previsti dal Codice Civile - Supporto di consulenti esterni per la validazione delle dichiarazioni fiscali.
---	---

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali - Reati transnazionali - Reati di contrabbando (art. 25-quater, L. 146/2006, Art. 25 sexiesdecies)

Con riferimento all'attività della Società, sono stati individuati come potenzialmente rilevanti i seguenti Reati tra quelli previsti dal Decreto nelle tipologie in oggetto.

1) Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

"In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto, opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi - attuali e future - di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia, nonché all'art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di "chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica. Nell'articolo in esame non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma ci si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all'Ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all'individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l'imputabilità in capo all'Ente dei reati di cui all'art. 25 quater.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del Decreto assumono rilevanza, ad esempio, le fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis ("Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"), nell'art. 270 quinquies.1 c.p. "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", nell'art. 270 sexies c.p. "Condotte con finalità di terrorismo".

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.

Ai sensi dell'art. 2, espressamente richiamato dall'art. 25 quater, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: 1. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie - sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica - nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

2) Contrabbando

Il D.Lgs. 75/2020 ha, altresì, introdotto nel Decreto l'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando" e in particolare:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restrizioni di diritto (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

3) Reati transnazionali

Con la Legge 146/2006, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*, il legislatore ha recepito nell’ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tra le fattispecie all'uopo rilevanti si segnalano, per quanto di potenziale interesse della Società:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen.) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Attività a rischio Reato

AREE A RISCHIO	DIRETTO / STRUMENTALE	STRUTTURE/RUOLI COINVOLTI
RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE O COLLEGATE ESTERE	DIRETTO	CDA Direzione Ufficio Amministrazione Ufficio Commerciale

Processi sensibili e presidi da osservare

ATTIVITÀ SENSIBILI	PROCEDURE E PRINCIPALI CONTROLLI ESISTENTI
RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE O COLLEGATE ESTERE	
- <i>Rapporti con le imprese partecipate o collegate estere</i>	- <i>Ordinaria limitazione dei rapporti all'effettuazione di forniture di prodotti della Società e alla riscossione dei corrispettivi;</i> - <i>Operazioni straordinarie effettuate previa specifica verifica da parte di Ufficio Legale e Compliance e consulenti esterni;</i> - <i>Acquisizione di pareri legali in merito all'operatività con soggetti stabiliti in Paesi oggetto di disposizioni nazionali o internazionali limitative dei traffici o dei movimenti finanziari;</i> - <i>Supervisione delle attività e dei movimenti finanziari delle imprese controllate e collegate estere da parte dell'Ufficio Legale e Compliance e monitoraggio da parte dello stesso dell'evoluzione della normativa nazionale e internazionale.</i>

Delitti tentati (art. 26)

Va infine ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti previsti come Reati presupposto siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.